# D. Lgs. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/2009 Tabella Riassuntiva delle principali sanzioni

(elenco non esaustivo)

N Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
Articolo 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la ti	
Comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per non aver ottemperato al provvedimento di	Art. 14, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
sospensione dell'attività imprenditoriale adottato in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e	Arresto fino a 6 mesi
della sicurezza sul lavoro.	
Comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Per non aver ottemperato al provvedimento di	Art. 14, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
sospensione dell'attività imprenditoriale adottato per	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del	6.400 euro
totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro Articolo 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili	
Comma 1, lett. a) - Art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.	Art. 55, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008,
81/2008	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
Per aver omesso la valutazione di tutti i rischi e l'adozione del documento di valutazione dei rischi	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso la valutazione di tutti i rischi e l'adozione	Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
del documento di valutazione dei rischi in aziende soggette a	Arresto da 4 a 8 mesi
particolari rischi (art. 31, comma 6, lett. a,b,c,d,,f; art. 268, comma 1, lett. c, d – Titolo IV compresenza di imprese con	
entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno -	
Titolo IX, capo II e III - Titolo XI).  Comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 Per aver omesso di	Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008,
provvedere alla nomina del responsabile del servizio di	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
prevenzione e protezione (salvo che svolga direttamente i compiti).	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo 18 Obblighi del DL e del dirigente	0.100 0010
Comma 1 lettera a) Il DL e dirigenti devono nominare il	Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008,
medico competente	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
Comma 1 lettera b) II DL e dirigenti devono designare	Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009.
preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e	
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso	
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;	
Comma 1 lettera c) Il DL e dirigenti devono nell'affidare i	Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a
sicurezza	5.200 euro
Comma 1 lettera d) Il DL e dirigenti devono fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione	Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
individuale, sentito il responsabile del servizio di	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a
prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;	6.000 euro
Comma 1 lettera e) Il DL e dirigenti devono prendere le	Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e	5.200 euro
specifico; Comma 1 lettera g) II DL e dirigenti devono richiedere al	Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008,
medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Comma 1 lettera h) II DL e dirigenti devono adottare le	Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009.
misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in	

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,	·
	abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;	
	Comma 1 lettera i) Il DL e dirigenti devono informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo	Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009.
	grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni	
	prese o da prendere in materia di protezione;	
	Comma 1 lettera I) II DL e dirigenti devono adempiere agli	Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009.
	obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;	
	Comma 1 lettera m) II DL e dirigenti devono astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;	Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009.
	Comma 1 lettera n) Il DL e dirigenti devono consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione	Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	delle misure di sicurezza e di protezione della salute;	Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
	Comma 1 lettera o) II DL e dirigenti devono consegnare	Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008,
	tempestivamente al RLS, su richiesta, copia del DVR, nonché consentire al RLS di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
	di almeno un giorno	
	Comma 1 lettera q) II DL e dirigenti devono prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della	Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a
	popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;	5.200 euro
	Comma 1 lettera r) II DL e dirigenti devono comunicare	Art. 55, comma 4, lett. h), D.Lgs. n. 81/2008,
	all'INAIL i dati relativi agli infortuni che comportino un	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	assenza di almeno un giorno	Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro
	Comma 1 lettera s) Il DL e dirigenti devono consultare il RLS	Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
	Comma 1 lettera u) II DL e dirigenti devono nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di	Art. 55, comma 4, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le	Sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore
	generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;	
	Comma 1 lettera v) Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti è fatto d'obbligo indire la riunione periodica di cui	Art. 55, comma 5, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	all'art 35	Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
	Comma 1 lettera z) Il DL e dirigenti devono aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione	Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro
	della tecnica della prevenzione e della protezione	
	Comma 1 lettera aa) II DL e dirigenti devono comunicare all'INAIL annualmente i nominativi RLS	Art. 55, comma 4, lett. I), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro
	Comma 1 lettera bb) II DL e dirigenti devono vigilare affinché	Art. 55, comma 4, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008,
	i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 1.000 a 4.500 euro
	Art.18, comma 2.	Art. 55, comma 4, lett. g), D.Lgs. n. 81/2008,
	Il datore di lavoro fornisce al RSPP ed al MC informazioni in merito a natura dei rischi+ organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione misure preventive e protettive + descrizione degli impianti e dei processi produttivi + dati	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 1.000 a 4.500 euro
	relativi agli infortuni che comportino un assenza di almeno un giorno e relativi alle malattie professionali + provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.	

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
l l	Comma 1 lettera a) i preposti devono sovrintendere e vigilare	Art. 56, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come
	sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro	modif. D.Lgs. n. 106/2009
	obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in	Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a
	materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di	1.200 euro
	protezione collettivi e dei dispositivi di protezione	
	individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza	
	della inosservanza, informare i loro superiori diretti;	
	Comma 1 lettera b) i preposti devono verificare affinché	Art. 56, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come
	soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni	modif. D.Lgs. n. 106/2009
	accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;	Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800
	Comma 1 lettera d) i preposti devono informare il più presto	euro
	possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e	
	immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da	
	prendere in materia di protezione;	
	Comma 1 lettera c) i preposti devono richiedere l'osservanza	Art. 56, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come
	delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in	modif. D.Lgs. n. 106/2009
	caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori,	Arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a
	in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,	1.200 euro
	abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;	
	Comma 1 lettera e) i preposti devono astenersi dal	
	richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una	
	situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed	
	immediato;	
	Comma 1 lettera f) i preposti devono segnalare	
	tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei	
	dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione	
	di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali	
	venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;	
	Comma 1 lettera g) i preposti devono frequentare appositi	Art. 56, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008,
	corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	37.	Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800
		euro
	20 Obblighi dei lavoratori	
	one dell'obbligo di esporre apposita tessera di riconoscimento	per i lavoratori autonomi e per coloro che svolgono
allivila	in regime di appalto o subappalto  Comma 2. I lavoratori devono in particolare: osservare le	Art 50 commo 1 lott a) D l co n 91/2009
	disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai	Art. 59, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed	Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600
	individuale.	euro
	Comma 2. I lavoratori devono in particolare: utilizzare	Prescrizione obbligatoria (art.301, D.Lgs. n.
	correttamente le attrezzature di lavoro, i dispositivi di	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):
	sicurezza + i dispositivi di protezione messi a loro	sanzione in via amministrativa pari a 150 euro
	disposizione + segnalare immediatamente le deficienze	'
	dei mezzi e dei dispositivi e condizione di pericolo +	
	eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e	
	eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente + non rimuovere o modificare senza	
	eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente + non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di	
	eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente + non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; + non compiere di propria iniziativa operazioni o	
	eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente + non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; + non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza + partecipare	
	eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente + non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; + non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza + partecipare ai programmi di formazione e di addestramento +	
	eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente + non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; + non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza + partecipare ai programmi di formazione e di addestramento + sottoporsi ai controlli sanitari	Art 50 comma 1 lott b) D l co p 94/2009
	eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente + non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; + non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza + partecipare ai programmi di formazione e di addestramento + sottoporsi ai controlli sanitari  Comma 3) I lavoratori di aziende che svolgono attività in	Art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008,
	eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente + non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; + non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza + partecipare ai programmi di formazione e di addestramento + sottoporsi ai controlli sanitari  Comma 3) I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente + non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; + non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza + partecipare ai programmi di formazione e di addestramento + sottoporsi ai controlli sanitari  Comma 3) I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di	
	eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente + non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; + non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza + partecipare ai programmi di formazione e di addestramento + sottoporsi ai controlli sanitari  Comma 3) I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente + non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; + non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza + partecipare ai programmi di formazione e di addestramento + sottoporsi ai controlli sanitari  Comma 3) I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente + non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; + non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza + partecipare ai programmi di formazione e di addestramento + sottoporsi ai controlli sanitari  Comma 3) I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente + non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; + non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza + partecipare ai programmi di formazione e di addestramento + sottoporsi ai controlli sanitari  Comma 3) I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente + non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; + non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza + partecipare ai programmi di formazione e di addestramento + sottoporsi ai controlli sanitari  Comma 3) I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro
Art. 21.	eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente + non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; + non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza + partecipare ai programmi di formazione e di addestramento + sottoporsi ai controlli sanitari  Comma 3) I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro

	Articolo Consignato	Tino di Conzione
N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Comma 1. I componenti dell'impresa familiare i lavoratori	Art. 60, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	autonomi i piccoli imprenditori i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:	Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600
	a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle	euro
	disposizioni di cui al titolo III;	euro
	b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed	
	utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;	
	c)munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata	Art. 60, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008,
	di fotografia	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
		Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro
Art 22	ı Obblighi dei progettisti	Sanzione aminimistrativa da 50 a 500 edio
AIL. 22	Comma 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli	Art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif.
	impianti rispettano i principi generali di prevenzione in	D.Lgs. n. 106/2009
	materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle	Arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a
	scelte progettuali e tecniche e	6.000 euro
	scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di	0.000 0010
	protezione rispondenti alle disposizioni legislative e	
	regolamentari in materia.	
Art. 23	Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori	
7 11 2. 20	Comma 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il	Art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif.
	noleggio e la concessione in uso di attrezzature di	D.Lgs. n. 106/2009
	lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.000 a
	rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari	40.000 euro
	vigenti in materia di salute e sicurezza	
	sul lavoro.	
	Comma 2. In caso di locazione finanziaria di beni	
	assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli	
	stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente,	
	dalla relativa documentazione.	
	Art. 24 Obblighi degli installatori	Art. 57, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif.
	Comma 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature	D.Lgs. n. 106/2009
	di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro	Arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.200 a
	competenza, devono attenersi alle norme di salute e	5.200 euro
	sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai	
	rispettivi fabbricanti.	
Art. 25	Obblighi del medico competente	
	Comma 1 lettera b) Il medico competente programma ed	Art. 58, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008,
	effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	sanitari definiti in funzione dei rischi specifici	Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a
	Comma 1 lettera c) Il medico competente istituisce,	1.200 euro
	aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio	
	per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.	
1	Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il	
	Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo	
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;	
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina; Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al	Prescrizione obbligatoria (art. 301, D.Lgs. n.
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;  Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;  Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con	
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;  Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale;	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;  Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale;  Comma 1 lettera e) Il medico competente consegna al	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;  Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale;  Comma 1 lettera e) Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;  Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale;  Comma 1 lettera e) Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;  Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale;  Comma 1 lettera e) Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;  Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale;  Comma 1 lettera e) Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;  Comma 1 lettera f) Il medico competente invia all'ISPESL,	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009):
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;  Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale;  Comma 1 lettera e) Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;  Comma 1 lettera f) Il medico competente invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;  Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale;  Comma 1 lettera e) Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;  Comma 1 lettera f) Il medico competente invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro Il	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;  Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale;  Comma 1 lettera e) Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;  Comma 1 lettera f) Il medico competente invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;  Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale;  Comma 1 lettera e) Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;  Comma 1 lettera f) Il medico competente invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro  Articolo abrogato dal 20 agosto 2009.
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;  Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale;  Comma 1 lettera e) Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;  Comma 1 lettera f) Il medico competente invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL  Comma 1 lettera g) Il medico competente fornisce	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro  Articolo abrogato dal 20 agosto 2009.  Art. 58, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008,
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;  Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale;  Comma 1 lettera e) Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;  Comma 1 lettera f) Il medico competente invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL  Comma 1 lettera g) Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro  Articolo abrogato dal 20 agosto 2009.  Art. 58, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;  Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale;  Comma 1 lettera e) Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;  Comma 1 lettera f) Il medico competente invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL  Comma 1 lettera g) Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro  Articolo abrogato dal 20 agosto 2009.  Art. 58, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;  Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale;  Comma 1 lettera e) Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;  Comma 1 lettera f) Il medico competente invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL  Comma 1 lettera g) Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro  Articolo abrogato dal 20 agosto 2009.  Art. 58, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;  Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale;  Comma 1 lettera e) Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;  Comma 1 lettera f) Il medico competente invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL  Comma 1 lettera g) Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro  Articolo abrogato dal 20 agosto 2009.  Art. 58, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;  Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale;  Comma 1 lettera e) Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;  Comma 1 lettera f) Il medico competente invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL  Comma 1 lettera g) Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro  Articolo abrogato dal 20 agosto 2009.  Art. 58, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a
	medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia al momento della sua nomina;  Comma 1 lettera d) Il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso con salvaguardia del segreto professionale;  Comma 1 lettera e) Il medico competente consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;  Comma 1 lettera f) Il medico competente invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL  Comma 1 lettera g) Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009): sanzione in via amministrativa pari a 200 euro  Articolo abrogato dal 20 agosto 2009.  Art. 58, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Comma 1 lettera h) Il medico competente informa ogni	A carico del medico competente: punito con
	lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza	sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a
	sanitaria a richiesta rilascia copia della documentazione	2.000 euro
	sanitaria;	2.000 euro
	,	
	Comma 1 lettera i) Il medico competente comunica per	
	iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, a DL, RSPP,	
	RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria	
	effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati	
	ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute	
	e della integrità psico-fisica dei lavoratori;	A
	Comma 1 lettera I) Il medico competente visita gli ambienti	Art. 58, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
	di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	stabilisce in base alla valutazione dei rischi;	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600
		euro
	Comma 1 lettera m) Il medico competente partecipa alla	Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009.
	programmazione del controllo dell'esposizione	
	dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività	<u> </u>
Articol	o 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somr	
	Comma 1), lettera a) II datore di lavoro, in caso di	Art. 55, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008,
	affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	lavoratori autonomi	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a
	a) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese	4.800 euro
	appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori	
	da affidare.	
	Comma 1), lettera b) II datore di lavoro fornisce imprese	Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008,
	appaltatrici e lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000
	ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza	euro
	adottate in relazione alla propria attività.	
	Comma 2) i datori di lavoro, ivi compresi	Art. 55, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008,
	i subappaltatori, in caso di affidamento dei lavori	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi:	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a
	a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione	6.000 euro
	e protezione dai rischi sul lavoro	
	b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione	
	dai rischi informandosi reciprocamente	
	anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra	
	i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione	
	dell'opera complessiva.	
	Comma 8). Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime	Art. 55, comma 4, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008, come
	di appalto o subappalto, il personale deve essere	modif. D.Lgs. n. 106/2009
	munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di	Sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per
	fotografia, contenente le generalità del lavoratore e	ciascun lavoratore
	l'indicazione del datore di lavoro.	
Art. 28	. Oggetto della valutazione dei rischi	
	La valutazione di cui all'articolo 17 deve riguardare tutti i	Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif.
	rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori deve	D.Lgs. n. 106/2009
	avere data certa e	Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
	contenere:	
	b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di	
	protezione attuate e dei dispositivi di protezione	
	individuali adottati	
	d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle	
	misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione	
	aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere	
	assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate	
	competenze e poteri;	
	p	<u> </u>

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la scurezza e la salute d'untente fattività livorativa, nella quale siano appecificati i criteri adottati per la valutazione et sessa:  f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongnono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.  Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi Comma 2) la DVR deve contenere c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il milgioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che la partecipato alla valutazione dei rischi Comma 2) lettera e) la DVR deve contenere il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente.  Articolo 28 - Modatità di reflettuazione dei di rischi Comma 1 il didore di lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e dei medico competente.  Comma 1 il didore di lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e dei medico competente.  Comma 1 il didore di lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e dei medico competente.  Comma 1 il didore di lavoratori per la sicurezza dei lavoratori, o in relazione el dila voratori per la sicurezza dei lavoratori, o in relazione el disponsabile dei servizione dei rischi comma 1 cebbone cessere relaborati,, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione dei lavoro significativa el rini della porte processo produttivo o dell'organizzazione dei lavoro significativa el rini della portezione e della protezione e della protezione e della protezione e della protezione e dei sicurezza dei lavoratori per la rischi exart. 28 nelle aziende di cui all'attocio 31.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di documento di val	N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;  f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adequata formazione e addestramento.  Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi Comma 2 ) la DVR deve contenere:  c) il il programma delle misure riterute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livelli di sicurezza;  e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello ternitoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio:  Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi comma 2) lettera e) la DVR deve contenere il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei succerza o di quello territoriale e del medico competente hande del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dei superiore del rischio comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS  Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS  Comma 3. La valutazione e di lavorativo della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di inforturi significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di inforturi significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di inforturi significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di inforturi significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di inforturi suprimi del servizio di prevenzione dei del servizio di prevenzione e necesità del adore dei rischi propri di del servizio di prevenzione e ricela pro	14		·
quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongnon l'avoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.  Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi Comma 2) la DVR deve contenere e) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nei tempo dei livelli di sicurezza; e) l'indicazione dei nominativo dei responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentanta dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi; Comma 2) lettera e) la DVR deve contenere il nominativo dei responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentanta dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente.  Articolo 29 - Modalità di effettuazione dei rischi Comma 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi comma 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate dei preva consultazione del RLS.  Comma 3. La valutazione e il di cumento di cui al comma 1 dello consultazione dei RLS.  Comma 3. La valutazione dei rischi consultazione del provo essere della valutazione dei rischi consultazione dei			
stessa:  1) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconoscutu capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.  Articolo 28 Ogpetto della valutazione dei rischi Comma 2) la DVR deve contenere:  2) il i programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza:  2) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e profezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;  Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischio;  Articolo 29 Quetto della valutazione dei rischio;  Articolo 29 Quetto della valutazione dei rischio;  Articolo 29 Indodati di effettuazione della valutazione dei rischio di cui al comma 1. Il datore di lavoratori per la sicurezza di quello territoriale e del medico competente  Articolo 29 Indodati di effettuazione della valutazione edi elabora il DVR in collaborazione con il RSPP ei Il MC  Articolo 29 Indodati di effettuazione del rischi prevenzione del RLS  Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione dei RLS  Comma 3. La valutazione ei il documento di cui al comma 1 debbono essere rielabora; il.,, in cocasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione dei lavororio, o in relazione al grado di evoluzione della teorica, della prevenzione e della protezione o a seguito di inforturi significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzione la grado di evoluzione del elavoratorio a necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione dei benono essere aggiormate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione può arrivare ad un max di € 1.549.000 and 1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01			
f. Findividuazione delle mansioni che eventualmente espongono l'avoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adequata formazione e addestramento.  Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi Comma 2) la DVR deve contenerer colorgramma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livelli di sicurezza; e) l'indicazione dei nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale del survatori per la sicurezza o di quello territoriale del survatori per la sicurezza o di quello territoriale del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante del inacoratori per la sicurezza o di quello territoriale del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante del inacoratori per la sicurezza o di quello territoriale del medito competente una comma 1 debtono competente la medico competente del medito competente e la comma 1 debtono cessere rielatorati,, in occasione di modifiche del processo produttivo e dellorgenzizzazione del lavoratori significativa di mi della sallo eventica soccasione, del rappresione e della protezione del servizio di prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i cisultati della socretoria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione delloro processo produttivo e dellorgenzizzazione del lavoratoria ne evidenzino i a necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debtono essere relaborati,, in occasione di modifiche dello recesso produttivo e dellorgenzizzazione del lavoratoria ne evidenzino i a necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debtono essere sagionata ne evidenzino i a necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debtono essere sagionate.  Comma 3. La raticola di socretoria di servita di suoratoria di comma 1 necessoria di comma 2.0 (a. 2.			Anninenda da 1.000 a 2.000 edio
espongnon i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconoscutu capacità professionale, specifica esperienza, adequata formazione e addestramento.  Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi Comma 2) la DVR deve contenere o) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nei tempo del livelli di sicurezza; e) l'indicazione dei nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei rappresentante dei lavoratori per i a sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi.  Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi Comma 2) lettera e) la DVR deve contenere il nominativo dei responsabile dei servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente.  Articolo 29 - Modalita di effettuazione dei diavora della sulutazione edi elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC  Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione edi RLS  Comma 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere relaborati,, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro o significative a if nii della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tencina, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significative o quandi risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino in necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso funital produttiva alla quale si rifferisco rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettera e), bi, c), d), f);  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gotti cui all'articolo 31, comma 6, lettera e), bi, c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione e protezione dei		,	
una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adequata formazione e addestramento.  Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi Comma 2) la DVR deve contenere () il programma delle misure riterule opportune per garantire il miglioramento nel tempo del rivelli di sicurezza; e) rindicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sucurezza o di quello territoriale e del moninativo del responsabile del servizio.  Articolo 28 Oggetto della valutazione del rischi Comma 2) eltetra e) la DVR deve contenere il nominativo del responsabile del valutazione del rischi Comma 2) eltetra e) la DVR deve contenere il nominativo del responsabile del lavoratori per la sucurezza o di quello territoriale e del medico competente del aborati dei lavoratori per la sucurezza o di quello territoriale e del medico competente del aborati dei lavoratori per la sicurezza dei quello del rischi Comma 1. Il dafore di lavoro effettua la valutazione del rischi Comma 1. Il dafore di lavoro effettua la valutazione del protezione con il RSPP e il MC  Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS.  Comma 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debipora esserio protezione e il documento di cui al comma 1 debipora esserio di rindi della saluta e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grad di evoluzione della tencia, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativa e quando i risultati della sovregianza sanataria ne evidenziona la necessità A seguito di tale rielaborazione.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi preseso funità produttiva alla quale si riferisce la valutazione del rischi.  Art. 65, comma 4, lett. 1), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione di al rischi, di primo soccorso, nonche di prevenzione e protezione dei ris			
esperienza, adeguata formazione e addestramento.  Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi Comma 2) la DVR deve contenere c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; e) l'indicazione dei nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio:  Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi Comma 2) lettera e) la DVR deve contenere il nominativo dei responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale dei devoratori per la sicurezza o di quello territoriale dei del varotatori per la sicurezza o di quello territoriale dei dei dei protezione competente e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale dei dei protezione competente dei abora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC  Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione e di documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione dei deservana di rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione dei di diavora dei rischi e varua di prevenzione dei diavora dei cui all'articolo 31, avalutazione dei rischi e varua di prevenzione dei documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e varua di pr			
Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi Comma 2) la DVR deve contenere () il programma delle misure ritenute opportune per garantrei il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi Comma 2) lettera e) la DVR deve contenere il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi Comma 1, il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP ei IMC Comma 3. La valutazione del RLS Comma 4. Il documento Divorazione del lavoro significativo o quando i risultati della sorivegilanza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiomania. Comma 4. Il documento Divora Pore Pore Divora devono essere custoditi presso funità produttiva alla quale si riferisce la valutazione del rischi.  Art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2.000 a 4.000 euro Art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. Origina del prevenzione del devoro significativo o quando i risultati della sorivegilanza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziene di cui al all'articolo 31, comma 6, lettere a), b., c), d), f), Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del didero di lavoro dei compiti reprevan			
Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Armenda da 2.000 a 4.000 euro  Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Armenda da 2.000 a 4.000 euro  Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Armenda da 2.000 a 4.000 euro  Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Armenda da 2.000 a 4.000 euro  Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Armenda da 2.000 a 4.000 euro  Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Aresto da fre a sei mesi o armenda da 2.500 a 6.600 euro  Art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Aresto da fre a sei mesi o armenda da 2.500 a 6.600 euro  Art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Aresto da fre a sei mesi o armenda da 2.500 a 6.600 euro  Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Armenda da 2.000 a 4.000 euro  Art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Armenda da 2.000 a 4.000 euro  Art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Armenda da 2.000 a 4.000 euro  Art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Armenda da 2.000 a 4.000 euro  Art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Armenda da 2.000 a 4.000 euro  Art. 55, comma 4, lett. 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Armenda da 2.000 a 4.000 euro  Art. 55, comma 4, lett. 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Armenda da 2.000 a 4.000 euro  Art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Armenda da 2.000 a 4.000 euro  Art. 55, comma 4, lett. 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Armenda da 2.000 a 4.000 euro  Art. 55, comma 4, lett. 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Armenda da 2.000 a 6.600 euro  Art. 55, comma 4, lett. 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Armenda da 2.000 a 6.000 euro  Art. 55, comma 4, lett. 1, D.Lgs. n. 81			
Comma 2) la DVR deve contenere 0 il i programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; e) finicicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischii Comma 2) lettera e) la DVR deve contenenre il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente Comma 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS Comma 3. La valtuzione dei la documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,, in occasione di modifiche di processo produttivo o dell'organizzazione del lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorvegilanza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiomate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DVIXI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'arritocio 31, comma 6, lettere a), Di, c), d), f); Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione di rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione i cadi ci di rischi ci di cui al commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi		addestramento.	
Comma 2) la DVR deve contenere 0 il i programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; e) finicicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischii Comma 2) lettera e) la DVR deve contenenre il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente Comma 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS Comma 3. La valtuzione dei la documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,, in occasione di modifiche di processo produttivo o dell'organizzazione del lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorvegilanza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiomate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DVIXI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'arritocio 31, comma 6, lettere a), Di, c), d), f); Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione di rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione i cadi ci di rischi ci di cui al commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi		Articolo 20 Organto della valutazione dei ricchi	Art 55
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;  Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi Comma 2) lettera e) la DVR deve contenere il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente  Articolo 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi  Comma 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi  Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS  Comma 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavororatori, o in relazione al grado di evoluzione della tencina, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativo a quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità A seguito di la riebborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiomate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione dei di datore di lavoro di contra di comma di lavoro concente del documento di valutazione dei rischi.  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti genoma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di rischi, di primo soccorso, nonche di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione			
garantire il miglioramento nel tempo dei livielli di sicurezza; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipado alla valutazione dei rischio;  Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischio;  Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischio;  Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischio Comma 2, lettera e) la DVR deve contenenre il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente Comma 1. Il datore di lavoro effettu la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC  Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS  Comma 3. La valtuzione dei la documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorvegilanza sanitaria ne evidenzino la necessità A. Seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DVIXI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione dei di cui al l'arritcolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti giane provizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonche di prevenzione i condi i di cui ai l'arritcolo 31, comma 6, lettere a), bo condende di cui all'articolo di rischi, di primo soccorso, nonche di prevenzione i condi i di cui ai compiti successivi.  2. Il datore di lavoro ceriativa dei			
i prindicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischii Comma 2 lettera e la la DVR deve contenere il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei davoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente (Comma 1). Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC Comma 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS Comma 3. La valutazione ed elabora il DVR in collaborazione del del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza del lavoratori, o in relazione ai grado di evoluzione della tercinca, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando ri isultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione del rischi.  Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Artesto da quattro a otto mesi. Art. 2000 a della condicioni di cui ai commi su			
di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio:  Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi Comma 2) lettera e) la DVR deve contenere il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente  Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi Comma 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS Comma 3. La valutazione del RLS Comma 4. Il datore di lavoro dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di fale rielaborazione, le misure di prevenzione debbno essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso funita produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Art. 55, comma 4, lett. f), D.L.gs. n. 81/2008, come modif. D.L.gs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.600 euro  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  In caso di condanna, per un infortunio che abbia causato al lavoratore una lesione grave (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-L.gs. 231/01 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549.000  Art. 55, comma 2, D.L.gs. n. 81/2008, come modif. D.L.gs. n. 106/2009 Arresto da quattro a otto mesi. Commi successivi.  Art. 55, comma 1, Lett. f), D.L.gs. n. 81/2008, come modif. D.L.gs. n. 106/2009 Arresto da quattro a otto mesi. Commi successi			
lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio:  Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischio:  Articolo 29 Nodalità di ella voratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente  Articolo 29 Nodalità di effettuazione della valutazione dei rischi  Comma 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi  Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS  Comma 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organitzzazione del lavoro significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzione a della protezione o a seguto di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, 25, comma 6, lettere a), b), o), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento di rierto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione da rischi di primo soccoso, nonché di prevenzione e protezione da rischi ore e massima di 48 ore, adeguata alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi presenti sul luogo di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi di primo soccoso, nonché di prevenzione, e di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguata alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro certativi alle attività lavorative			
medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischi (Comma 2) lettera e) la DVR deve contenere il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante del lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente  Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione del rischi  Comma 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione del rischi  Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS  Comma 3. La valutazione del RLS  Comma 3. La valutazione del RLS  Comma 3. La valutazione del RLS  Comma 4. Il datore di lavoro effettua la valutazione del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza del avoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorvegilanza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, la misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso funita produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs.			
Articolo 28 Oggetto della valutazione del rischio; Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi Comma 2) lettera e) la DVR deve contenere il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente  Articolo 29 - Modalità di el lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente  Articolo 29 - Modalità di effettuazione del ella valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC  Comma 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC  Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS  Comma 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità ∧ seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), Di, O, d), f), comma 6, lettere a), Di, O, d), f), forma o cocorso, nonché di prevenzione e protezione dai rischi propri del servizio di prevenzione e protezione di ai rischi propri del servizio di prevenzione e protezione di ai rischi primo soccorso, nonché di prevenzione e protezione di di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i comptit RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e m			
Articolo 28 Oggetto della valultazione dei rischi Comma 2) lettera e) la DVR deve contenere il nominativo del responsabile dei servizio prevenzione e prolezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valultazione dei rischi Comma 1. Il datore di lavoro refettua la valultazione ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC  Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS Comma 3. La valultazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavororo significative al fini della salulte e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiormate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs.			
Comma 2) Lettera e) la DVR deve contenere il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente  Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC  Comma 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC  Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS  Comma 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,, in occasione di modifiche del processos produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di late rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere austoditi preson l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Art. 55, comma 1, Lett. 1), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.600 euro  Art. 55, comma 4, lett. 1), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.600 euro  In caso di condanna, per un infortunio che abbia causato al lavoratore una lesione grave (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 231/101 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549.000  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs.			Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009
responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente  Articolo 29 - Modalità di effettuazione della vallutazione dei rischi  Comma 1. Il datore di lavoro effettua la vallutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC  Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS  Comma 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere algoriorate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/200			Sanziono abrogata dai 20 agosto 2000
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente  Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi  Comma 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC  la sulutazione dei RLS  Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS  Comma 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  In caso di condanna, per un infortunio che abbia causato al lavoratore una lesione grave (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 23/10/1 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549.000  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle a ziziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 0re, adequati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro re relativi alle attività lavorative			
territoriale e del medico competente			
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione del rischi  Comma 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione del rischi elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC  Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS  Comma 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  In caso di condanna, per un infortunio che abbia causato al lavoratore una lesione grave (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 231/01 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549,000  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, 21, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 0re, adequati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative			
Comma 1. II datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC  Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS  Comma 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendii e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui acommi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compitit gresenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  la dell'attivi di avoro che intende svolgere i compitit propri del servizio di prevenzione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative	Articolo		
elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC  Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS  Comma 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,, in occasione di modifiche del processo produttivo o dellorganizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a segulto di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione e debbono essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione e protezione dai rischi, primo soccorso, nonché di prevenzione e protezione dai rischi, primo soccorso, nonché di prevenzione e incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi i presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative		Comma 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed	Art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif.
Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del RLS  Comma 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  In caso di condanna, per un infortunio che abbia causato al lavoratore una lesione grave (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 231/01 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549.000  Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.600 euro  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da quattro a otto mesi.  Articolo 34 - Svolgimento di retto di valutazione dei rischi aprimo soccorso, nonché di prevenzione e protezione dai rischi primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compitt RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adequati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative		elabora il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC	
Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione dei RLS Comma 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati,, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative al fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione e intende e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adequati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative			Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2.000 a 4.000 euro  Ammenda da 2.000 a 4.000 euro  D.Lgs. n. 106/2009 Ammenda da 2.000 a 4.000 euro  At 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.600 euro  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  In caso di condanna, per un infortunio che abbia causato al lavoratore una lesione grave (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 231/01 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549.000  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative			6.400 euro
Comma 3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere relaborati,, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  In caso di condanna, per un infortunio che abbia causato al lavoratore una lesione grave (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 231/01 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549.000  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione e incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative		Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate	
debbono essere rielaborati,, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  In caso di condanna, per un infortunio che abbia causato al lavoratore una lesione grave (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 231/01 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549.000  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative			
del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.600 euro  Art. 50, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.600 euro  Art. 50, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.600 euro  Art. 50, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.600 euro  Art. 51, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.600 euro  Art. 51, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da quattro a otto mesi.  Art. 51, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da quattro a otto mesi.  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro			Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  In caso di condanna, per un infortunio che abbia causato al lavoratore una lesione grave (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 231/01 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549.000  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento di rierto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative			
o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  In caso di condanna, per un infortunio che abbia causato al lavoratore una lesione grave (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 231/01 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549.000  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative			
prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione e protezione dai rischi ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative    Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009   Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009   Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009   Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009   Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009   Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2008, com			
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  In caso di condanna, per un infortunio che abbia causato al lavoratore una lesione grave (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 231/01 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549.000  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi. di primo soccorso, nonché di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative			
ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  In caso di condanna, per un infortunio che abbia causato al lavoratore una lesione grave (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 231/01 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549.000  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative			
le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  In caso di condanna, per un infortunio che abbia causato al lavoratore una lesione grave (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 231/01 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549.000  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 21 il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.600 euro			
Comma 4. Il documento DVR, POS, PSC e DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  In caso di condanna, per un infortunio che abbia causato al lavoratore una lesione grave (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 231/01 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549.000  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  Art. 55, comma 4, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2008, come abrogata dal 20 agosto 2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 31/2008, come modi			
essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.  Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione  In caso di condanna, per un infortunio che abbia causato al lavoratore una lesione grave (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 231/01 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549.000  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro			
Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione			
Articolo 30 Modello di organizzazione e di gestione    In caso di condanna, per un infortunio che abbia causato al lavoratore una lesione grave (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 231/01 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549.000    Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);    Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi primo soccorso, nonché di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.    2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative   Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009   Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro			
In caso di condanna, per un infortunio che abbia causato al lavoratore una lesione grave (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 231/01 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549.000  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi primo soccorso, nonché di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  In caso di condanna, per un infortunio che abbia causato al lavoratore una lesione grave ((infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 1.549.000  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da quattro a otto mesi.  Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009			Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.600 euro
causato al lavoratore una lesione grave (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 231/01 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549.000  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  causato al lavoratore una lesione grave (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 231/01 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549.000  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro	Articolo	o 30 Modello di organizzazione e di gestione	In son di condense manusiate to the tractit
(infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 231/01 la sanzione può arrivare ad un max di € 1.549.000  Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  (infortunio superiore a 40 giorni) in base al D-Lgs. 1.549.000  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro			
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative			
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  1.549.000  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da quattro a otto mesi.  Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009  Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro			
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  Art. 55, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da quattro a otto mesi.  Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009  Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro			
rischi ex art. 28 nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi  1 il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da quattro a otto mesi.  Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da quattro a otto mesi.  Art. 55, comma 1, lett. b) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro		Managia alabagagiana dal descriptione del Control Control Control	
comma 6, lettere a), b), c), d), f);  Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi  1 il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da quattro a otto mesi.  Artesto da quattro a otto mesi.  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da quattro a otto mesi.			
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi  1 il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro	A+: 1		
propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro	Articolo		
primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro			Sanzione abrogata dai 20 agosto 2009
evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro			
preventiva informazione al RLS ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro			
commi successivi.  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro			
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti RSPP, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  Art. 55, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro			
deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro			Art 55 comma 1 lett h) D l ac n 91/2009
ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro			
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative  6.400 euro			
presenti sui luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative			
		presenti sui luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative	O.TOO CUIO

a. Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP è altresi tenuto a frequentara consi di aggiomamento  Articolo 33 - Riunione periodica  Comma 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti. il DVR + l'andamento degli infortuni e delle malattie Professionali e della sorveglianza sanitira i - troiteri di scelar, le caratteristiche describe e l'efficacia dei DPI + i programmi di informazione dei diregenti, dei proposti e della sorveglianza sanitira i - troiteri di scelar, le caratteristiche de tenciche e l'efficacia dei DPI + i programmi di informazione dei diregenti, dei proposti e dei lavoratori.  Afficolo 38 informazione al ilavoratori un inominativi del RSPP, degli contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile oftre a consentire al lavoratori di acquisite le relative conoscenze.  Soprattutto in caso di lavoratori immigrati, l'informazione deve avvenire previa verifica della comprensione linguistica.  Articolo 37 - formazione dei versoratori e dei pori riuni programazione sufficiente dei adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle comoscenze linguistiche.  3. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore neeva una formazione sufficiente dei adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle comoscenze linguistiche.  3. Il datore di lavoro assicura, altresi, che ciascun lavoratore neeva una formazione sufficiente dei adeguata in merito ai rischi specificia.  4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:  a) della costituzione dei rapporto di lavoro o di curvo tescnologie, di nuove stetuze per perparati periodosi.  5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sui luogo di lavoro.  a) La formazione e curri dei comprensione linguistica dei lavoro.  b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;  c) della introduzione dei rapporto di lavoro co di curvo tescnologie, di nuove stetuze per perparati periculosi.  7. I preposti ricovono a cura dei datore di lavoro s	N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
Intenuto a frequentare corsi di aggiomamento  Articolo 35 - Riunione periodica  Comma 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: il DVR + l'andamento degli infortuni e delle malatte Professionali e della sorveglianza sanitaria + i criteri di scetta, le caratteristiche terriche e l'efficacia dei DPI + i programmi di informazione in tomazione dei dirigenti, dei preposti e del lavoratori  Articolo 36 informazione al divoratori  Viene insertio, al comma 1 l'obbligo del datore di lavoro di informare ciascuni lavoratore sui nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente. Viene specificato che il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile ottre a consentire ai lavoratori di acquisire le relative consoscenze.  Articolo 37 - Fromazione del Bavoratori minigrati, l'informazione deve essere facilmente comprensibile ottre a consentire ai lavoratori di acquisire le relative consoscenze.  Articolo 37 - Fromazione del Bavoratori de della comprensione linguistica.  Articolo 37 - Fromazione del Bavoratori della comprensione linguistica.  Articolo 37 - Fromazione del Bavoratori del consoscenze inguistiche.  2. La durata, I contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 snoo definiti mediante accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  3. Il datore di lavoro assicura, attresi, che ciascuni lavoratore riceva una formazione sufficiente el adeguata in mento ai solito della consoscenze previato, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:  a) della costituzione del rapporto di lavoro o di nuove tenzazione di lavoro o via della della formazione del filmpresa familiare e i lavoratori autonomi possono avvelare i dei percorsi formativi appositamente della consocione o nuove di percazione di lavoro o di nuove tenzazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro  3. I componenti dell'			
Articolo 35 - Riunione periodica  Comma 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame del partecipanti. Il DVR + l'andamento degli infortuni e delle malattue Professionali e della sorveglianza santiana 1 - cinteri di scolta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia del DPI + l' programmi di informazione del diriguenti, del prepositi e del lavoratori  Articolo 36 informazione al lavoratori sui nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente. Viene specificato che i contenuto dell'informazione deve essere facilimente compressible oltre a consentire al lavoratori di acquisire le relative conoscenze.  Soprattutto in caso di lavoratori limitigrati, l'informazione deve avvenire previa verifica della comprensione linquistica.  Articolo 37 - Formazione del disquoratori della comprensione linquistica.  Articolo 37 - Formazione del disquoratori di acquisire le relative conoscenze.  Soprattutto in caso di lavoratori di conoscenze linguistica.  Articolo 37 - Formazione del Juovaroatori dei loro rappresentanti deve avvenire previa verifica della comprensione linquistica.  Articolo 37 - Formazione del discoratori provia verifica della comprensione linquistica.  Articolo 37 - Formazione del movaroatori dei conoscenze linguistiche.  2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato.  3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in metrio al rischi specific  4. La formazione su provine sufficiente dei deguato di metrio al rischi specifici  5. L'adore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratori ci cui au formazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.  6. La formazione del adore di ripporto di lavoro o di lincoluzione di ripporto di lavoro.  7. I preposil incervora e una del della di cono di lavoro.  8. L'adore di lavoro.  8. L'adore di lavora di cono di lavora di cono di lavoro.			
Comma 2. Nel corso della funione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipani: il DVR + l'andamento degli infortuni e delle malatite Professionali e della sorveglianza sanifaria 1+ criteri di scella. Le caratteristiche tecniche e l'efficacia del DPI + l' programmi di informazione e formazione dei dirigenti. dei preposti e dei lavoratori  Articolo 36 Informazione ai lavoratori  Viene insertio, al comma 1 l'obbligo del datore di lavoro di informazione dei diregneri ciascun lavoratore sui nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente. Viene specificato che il contre dell'informazione deve essere facilimente comprensibile oltre a consentire ai lavoratori di acquisire le letatve conoscenze.  Articolo 37 - Formazione dell'avoratori mimigrati, l'informazione deve avvenire previa verifica della comprensione linguistica.  Articolo 37 - Formazione del lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire previa verifica della comprensione linguistica.  Articolo 37 - Formazione del avoratori mimigrati, l'informazione deve avvenire previa verifica della comprensione linguistica.  Articolo 37 - Formazione del lavoratori e dei loro rappresentanti dell'artiva dell'	Articol		
sottopone all'esame deli partecipanti: il DVR + Yandamento degli infortuni e delle malatile Professionali e della sorveglianza sanifaria + i criteri di scelta, le caratteristiche teniche e l'efficacia del DPI + i programmi di informazione e romazione dei drigenti, dei preposti e dei lavoratori  Articolo 36 Informazione ai lavoratori  Viene inserito, al comma 1 l'obbiligo dei datore di lavoro di informare ciascun lavoratore sui nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente. Viene especificato che il contenuto dell'informazione deve essere facilimente compressibile oltre a consentire ai lavoratori di acquisire le relative conoscenze.  Soprattutto in caso di lavoratori mimigrati, l'informazione deve avvenire previa verifica della comprensione linquistica deve avvenire previa verifica della comprensione linquistica.  Articolo 37 - Formazione dei lavoratori di edi ori rappresentanti di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tri la Ostato  3. Il datore di lavoro assicura, altresi, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in metrito ai rischi specifici  4. La formazione cui sufficiente di adeguata in metrito ai rischi specifici  3. Il datore di lavoro susciura, altresi, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente di adeguata in metrito ai rischi specifici  4. La formazione de contratti di somministrazione di avoro.  3. Hallo della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tetrologie, di nuove sistanze e preparati pencolosi. S. L'addestramento viene effettuato da persona esperata e sul luogo di lavoratori e dei loro rappresentante dei sovoratore per la sicurezza a dei lavoro.  8. I compoenti dell'impresa familiame e i lavoratori autonomi possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti.  9. I lavoratori incaricati dell'attività antincendio primo soccoso devono ricevere un'adequata e specifica formazione dei rappresentante dei lavoratori quella dei loro	Aiticol	•	Estinzione per regolarizzazione (art. 301-bis.
Viene inserito, al comma 1 l'obbligo del datore di lavoro di informare ciascun lavoratore sui nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente. Viene specificato che il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile ottre a consentire ai lavoratori di acquisire le relative conoscenze.  Soprattutto in caso di lavoratori minigrati, l'informazione deve avvenire previa verifica della comprensione linguistre le relative conoscenze.  Articolo 37 - Formazione dei lavoratori di acquisire le relative conoscenze.  Articolo 37 - Formazione dei lavoratori dei alto ro rappresentanti  1. Il datore di lavora assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche  2. La durtata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  3. Il datore di lavoro assicura, altresi, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici  4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:  a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'initizo dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;  b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;  c) della introduzione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.  7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro  8. I componenti dell'impresa familiare e i lavoratori autonomi possono avvalersi dei percorsi formazione e un aggiornamento periodico in reliazione del lavoratori per la sicurezza ano stabiliti in sede di contratazione collettiva nazionale,  12. La formazione dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contratazione collettiva nazionale,  12. La formazione del lavoratori quel del loro rappresentanti deve avvenire		sottopone all'esame dei partecipanti: il DVR + l'andamento degli infortuni e delle malattie Professionali e della sorveglianza sanitaria + i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei DPI + i programmi di informazione	D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
informare ciascun lavoratore sui nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente. Viene specificato de la contenuto dell'informazione deve severe facilmente comprensibile oltre a consentire ai lavoratori di acquisire le relative conoscenze. Soprattutto in caso di lavoratori immigrati, l'informazione deve avvenire previa verifica della comprensione linguistica.  Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti  1. Il datore di lavora ossicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle consocenze linguistiche  2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di ciu al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  3. Il datore di lavoro assicura, attresti, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici  4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:  a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.  3. Li dordestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.  4. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.  7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro.  8. I componenti dell'impresa familiare e i lavoratori autonomi possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti  9. I lavoratori incaricati dell'attività antincendio, primo soccoso devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico  10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza del lavoro.  11. La modalita, la durata e i contenuti specifici della formazione dei rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gio organismi pari	Articolo	o 36 Informazione ai lavoratori	
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche 2. La durtata, i contenutti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato 3. Il datore di lavoro assicura, altresi, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro		informare ciascun lavoratore sui nominativi del RSPP, degli ASPP e del Medico Competente. Viene specificato che il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile oltre a consentire ai lavoratori di acquisire le relative conoscenze.  Soprattutto in caso di lavoratori immigrati, l'informazione	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche  2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici  4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) dell trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.  6. La formazione del lavoratori e del loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.  7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro	Articolo		
formativo del cittadino	Atticolo	1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche  2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici  4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:  a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;  b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;  c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.  5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.  6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.  7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro  8. I componenti dell'impresa familiare e i lavoratori autonomi possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti  9. I lavoratori incaricati dell'attività antincendio, primo soccorso devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico  10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza  11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale,  12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in col	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a
		14. Le competenze acquisite sono registrate nel libretto	
TAIL TO TRADUULI UEI HIEUIGO COMDETENTE CON II AELVIZIO SAMIANO NAZIONALE	Art. 40	formativo del cittadino Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario naz	 ionale

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Comma 1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo	Art. 58, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008,
	all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro
	rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.	
	Art. 41 Sorveglianza sanitaria Comma 5. Gli esiti della visita medica devono essere	Art. 58, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	allegati alla cartella sanitaria e di rischio secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato	Sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro
	o 43 Disposizioni generali ine "pronto soccorso" è modificato in "primo soccorso".	
ii terriii	Comma 1 lettera a) il datore di lavoro organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;  Comma 1 lettera b) il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori addetti all'antincendio ed al	Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
	primo soccorso  Comma 1 lettera c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le	
	misure predisposte e i comportamenti da adottare;  Comma 1 lettera d) il datore di lavoro programma gli	Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
	Comma 1 lettera e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.	
	comma 4. Il datore di lavoro deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.	Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
Anche	o 45 Primo Soccorso in questo articolo, in merito alla consultazione del medico comp ominato" sostituendola alla precedente "ove previsto".	petente il legislatore si esprime con l'espressione
	1. Il datore di lavoro sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.	Art. 55, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
Art. 46	Prevenzione incendi Comma 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto	Art. 55, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
	legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.	come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Art. 64	- Obblighi del datore di lavoro	A + 00 4   11   1   D   1   24   2000
	Il datore di lavoro provvede affinché:     a) i luoghi di lavoro siano conformi     b) le vie di circolazione e le uscite di emergenza siano sgombre;	Art. 68, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
	c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano	

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro	
	funzionamento	
Art. 65.	- Locali sotterranei o semisotterranei	
	<ol> <li>É vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.</li> <li>In deroga possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di</li> </ol>	Art. 68, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
	aerazione, di illuminazione e di microclima.	
Art. 66.	Lavori in ambienti sospetti di inquinamento	
	1. É vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei	Art. 68, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Art. 67.	Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio	
	1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio.     2. La notifica deve indicare: descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse + descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. L'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.	Art. 68, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro
Articolo	70 – Requisiti di sicurezza	Art 07 commo 2 lott a) D l co m 04/2000
	1 le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.	Art. 87, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.	Art. 87, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo	71 – Obblighi del datore di lavoro	
	Comma 1.II datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.  Comma 2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:  a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;  b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;  c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.  Comma 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per	Art. 87, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.	

N	Articolo Canzionato	Tino di Sanziono
N	Articolo Sanzionato  Comma 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie	Tipo di Sanzione
	affinché:	
	a) le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in	
	conformità alle istruzioni d'uso + oggetto di idonea	
	manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza	
	dei requisiti di sicurezza e siano corredate da apposite	
	istruzioni d'uso e libretto di manutenzione + assoggettate	
	alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di	
	sicurezza	
	b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di	
	controllo delle attrezzature di lavoro	
	Comma 5. Le modifiche apportate alle macchine	
	per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano	
	immissione sul mercato sempre che non comportino	
	modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni	
	previste dal costruttore.	
	Comma 6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie	Art. 87, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
	affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
	sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.	6.400 euro
	Comma 7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro	
	impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione	
	ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure	
	necessarie affinché:	
	a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori	
	allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione	
	adeguata e specifica;	
	b) in caso di riparazione, di trasformazione o	
	manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in	
	maniera specifica per svolgere detti compiti.  Comma 8il datore di lavoro provvede affinché:	
	1) le attrezzature di lavoro siano sottoposte a un	
	controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa	
	in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un	
	nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine	
	di assicurarne l'installazione corretta e il buon	
	funzionamento;	
	2) le attrezzature soggette deterioramenti suscettibili di	
	dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: a	
	controlli periodici + a controlli straordinari	
	Comma 9. I risultati dei controlli devono essere riportati	
	per iscritto e conservati e tenuti a disposizione degli organi	
	di vigilanza.	
	Comma 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma	
	8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva	
	devono essere accompagnate da un documento	
	attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito	
	positivo.	
	Comma 11. il datore di lavoro sottopone le attrezzature di	
	lavoro riportate in allegato VII anche a verifiche periodiche,	
	con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La	
	prima di tali verifiche é effettuata dall'ISPESL e le successive	
	dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro	
	effettuazione sono a carico del datore di lavoro.	
Art. 72	Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso	
	Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione	Art. 87, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008, come modif.
	finanziaria attrezzature di deve attestare, sotto la	D.Lgs. n. 106/2009
	propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al	Ammenda da 750 a 2.700 euro
	momento della consegna ai requisiti di sicurezza di cui	
	all'allegato V.	
	2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di	
	lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve	
	attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed	
	efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e	
	conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o	
	della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del	
	datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei	

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare	Tipo di Carizione
	formati	
Articol	o 77 – Obblighi del datore di lavoro	
	Comma 3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del	Art. 87, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008,
	decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
	In ogni caso l'addestramento è indispensabile:	6.400 euro
	a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4	0.100 04.0
	dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;	
	b) per i dispositivi di protezione dell'udito.	
Art. 82	Lavori sotto tensione	
	1. É vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono	Art. 87, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008,
	tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza nonché quando i lavori sono eseguiti	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
	nel rispetto delle seguenti condizioni:	6.400 euro
	a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono	0.400 Cui 0
	conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;	
	b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in	
	corrente alternata e 1500 V in corrente continua:[]	
	c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente	
V = 00	alternata e 1500 V in corrente continua purché: []	
Art. 83	Lavori in prossimità di parti attive	Art 97 comma 2 lott a) D Lac a 91/2009
	Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non	Art. 87, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	protette, o che per circostanze particolari si debbano	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
	ritenere non sufficientemente protette, e comunque a	6.400 euro
	distanze inferiori ai limiti, salvo che vengano adottate	
	disposizioni organizzative e procedurali idonee a	
	proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.	
Art. 85	Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature	L + + 0.7
	1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli	Art. 87, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008,
	impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
	potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas,	6.400 euro
	vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di	0.100 00.0
	fabbricazione, manipolazione o deposito di	
	materiali esplosivi.	
Art. 86	Verifiche	
	Comma 3. L'esito dei controlli degli impianti elettrici e degli	Art. 87, comma 4, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008,
	impianti di protezione dai fulmini deve essere verbalizzato e	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
ART 9	tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.  0 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	Sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro
AIT1.50	COMMA 1 secondo periodo	Sanzione abrogata dal 20 agosto 2009
	IL committente o RL deve prevedere nel progetto le fasi di	Canzieno abrogata dal 20 agosto 2000
	lavoro, quali debbano svolgersi simultaneamente o	
	successivamente tra loro e la loro durata al fine di pianificare	
	l'esecuzione dei lavori in sicurezza	
	COMMA 3	Art. 157, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008,
	IL committente o RL deve nominare in fase di progettazione	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	ove è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanee ove la figura del committente coincide con	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	l'impresa esecutrice ,designa il CSP	0.400 Eulo
	COMMA 4	
	Nei casi di cui al comma 3 il committente o RL designa il	
	CSE	
	COMMA 5	
	Nomina del CSE anche nel caso di affidamento dei lavori ad	
	un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori sia affidata a più	
	imprese	Art 457 commod 4 latt b) D late 24/2000
	ART.90 COMMA 9 lett. A)	Art. 157, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008,
	Obbligo del Committente o RL di verificare l'idoneità tecnico- professionale delle imprese/lavoratori autonomi a cui affidare	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
	i lavori e/o parti di essi (sia affidataria che esecutrici) Le	1.000 a 4.800 euro
	modalità sono previste all'Allegato XVII Allegato XVII.	
	ART.90 COMMA 9 lett. c)	Art. 157, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
	Obbligo del Committente o RL di trasmettere	come modif. D.Lgs. n. 106/2009

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
.,	all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori	Ammenda da 500 a 1.800 euro
	oggetto del permesso di costruire o della denuncia inizio	7 minorial da oos a 1.555 sars
	attività i documenti di cui alle lettere a e b del comma 9	
	dell'art. 90 del T.U. anche in caso di lavori in economia	
	mediante affidamento a lavoratori autonomi ovvero lavori	
	realizzati mediante proprio personale senza ricorso ad	
	appalto	
	ART.91 Obblighi del coordinatore per la progettazione	Art. 158, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come
	COMMA 1 Obblighi del CSP di redigere il PSC FTO durante	modif. D.Lgs. n. 106/2009
	la progettazione e comunque prima delle presentazione	Arresto da tre a sei mesi o con ammenda da
	delle offerte	2.500 a 6.400 euro
ADT 0	2 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	2.300 a 6.400 euro
AITI.9	COMMA 1 lett. a)	Art 159 comma 2 lott a) D l as n 91/2009
		Art. 158, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008,
	Obbligo di verificare con opportune azioni di controllo	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	l'applicazione da parte delle imprese/lavoratori autonomi	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
	delle disposizioni contenute del PSC e le relative procedure	6.400 euro
	di lavoro	
	Il CSE deve verificare esclusivamente l'applicazione di	
	quanto previsto nel PSC da parte delle imprese esecutrici.	
	E' assolto l' obbligo della verifica quando sono state	
	comunicate alle imprese esecutrici le misure di	
	coordinamento cui attenersi al fine di rispettare quanto	
	previsto nel PSC, e viene direttamente realizzato in cantiere	
	il controllo delle applicazioni di tali misure.	
	ART.92 COMMA 1 lett. b)	
	Obbligo di verificare l'idoneità del POS come piano	
	complementare, cioè che preveda tutte quelle norme	
	preventive e protettive e le dettaglia/specifica, rispetto a	
	quelle che deve contenere il PSC	
	Inoltre il CSE deve assicurare la coerenza di quanto	
	contenuto nel POS con quello contenuto nel PSC Con la	
	formulazione del contenuto del PSC di cui all'art. 100 e	
	allegato XV e la divisione netta ed inequivocabile dei	
	contenuti dei due documenti, Il CSE deve valutare quanto	
	scritto nel POS rispetto a quello previsto nel PSC sia idoneo	
	ad essere complementare al PSC stesso La mancanza di	
	alcune parti previste dal titolo XV nel POS non dovrebbe	
	essere di per se causa di non idoneità del documento stesso.	
	L'idoneità del documento da valutare a cura del CSE,	
	dovrebbe limitarsi alla presenza nel POS stesso di	
	indicazioni contro legge e/o manifestamente illogiche rispetto	
	a quanto previsto nel PSC	
	ART.92 COMMA 1 lett. c)	
	Obbligo "classico" del CSE. Organizzare la cooperazione tra	
	datori di lavoro. Ovvero prescrivere alle imprese obblighi	
	comuni di rispetto di regole obbligatorie e condivise di	
	gestione dei singoli lavori in cantiere. In sintesi evidenziare	
	quali obblighi ha di fare, (curare gli apprestamenti di	
	sicurezza, utilizzo dei DPI, ecc.), o non fare (rimuovere le	
	protezioni presenti, manomettere i dispositivi di sicurezza di	
	attrezzature/impianti di uso comune, es. ponteggio, impianto	
	elettrico, ecc.) dei singoli datori di lavoro, Il coordinamento	
	sono le modalità operative, implementate dal CSE affinché	
	la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi sia	
	efficace compreso le informazioni che debbono avere i	
	singoli datori di lavoro in merito alle fasi di lavoro in essere	
	ed ai relativi pericoli	Art 450 0 I-# b) D I 04/0000
	ART.92 COMMA 1 lett. d)	Art. 158, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008,
	Verifica l'attuazione degli accordi tra le parti sociali in merito	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	al coordinamento tra gli RLS	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
1		1.000 a 4.800 euro

		Ti ii a
N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	ART.92 COMMA 1 lett. e)	Art. 158, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008,
	Le inosservanze a carico delle imprese previste nel PSC e	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	agli artt. 94, 95, 96, dovranno essere segnalate al committente e responsabile dei lavori, previa contestazione	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
		6.400 euro
	scritta alle imprese e relativa proposta di sospensione dei lavori, allontanamento dell'impresa o risoluzione del	
	contratto da parte del CSE.	
	ART.92 COMMA 1 lett. f)	
	II CSE nel caso riscontri in cantiere, direttamente un	
	pericolo grave ed imminente, deve sospendere le singole	
	lavorazioni che espongono al pericolo i lavoratori interessati.	
	ART.92 COMMA 2	Art. 158, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008,
	II CSE nei casi specificati all'art 90 comma 5, deve redigere il	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	PSC e l'FTO	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
		6.400 euro
ART.9	u 4 - Obbligo di adeguarsi a quanto richiesto dal CSE a carico de	
7 11 (11.0	I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei	Art. 160, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008,
	cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal	Per il lavoratore autonomo: arresto fino a 1 mese
	coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della	o ammenda da 300 a 800 euro
	sicurezza.	
ART.9	6 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti	
	COMMA 1 lett. a)	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
	Adottano le misure previste dall'allegato XIII, allegato si	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	suddivide in due sottotitoli .Prescrizioni per servizi igienico	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
	assistenz <mark>i</mark> ali a disposizione nei cantieri. Prescrizioni per i	euro
	posti di lavoro nei cantieri ubicati all'interno di locali	
	ART.96 COMMA 1 lett. b)	
	Predisposizione dell'accesso e della recinzione di cantiere .	
	L'accesso e la recinzione deve essere visibile e individuabile	
	È necessario valutare, in particolare l'uso delle recinzioni	
	amovibili grigie tipo orso grill se possono essere considerate	
	visibili o meno.	
	Nel caso si utilizzino dette recinzioni cosa è necessario per	
	rendere visibili tali recinzioni ( cartelli/nastro,rete arancione a	
	supporto ecc.)	
	ART.96 COMMA 1 lett. c)	
	Curano la logistica, lo stoccaggio in modo da evitare il crollo	
	e/o ribaltamento dei materiali	
	ART.96 COMMA 1 lett. d)	
	Curano le protezioni dei lavoratori contro le influenze delle	
	condizioni atmosferiche	
	ART.96 COMMA 1 lett. g)	Art. 159, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/
	Ciascun datore di lavoro delle imprese affidatarie e delle	2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	imprese esecutrici Redige il POS	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
		6.400 euro
		In caso di cantieri con rischi particolari, individuati
		in base all'All. XI:
		Art. 159, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n.
		81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
		Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a
		8.000 euro
		In caso di redazione del POS in assenza di uno
		degli elementi di cui all'All. XV:
		Art. 159, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n.
		81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
Λ -4:	o O7. Obblishi dal datara di lavara dallii anno 16 data d	Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Articol	o 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria	Art 450 commo 2 lett =\ D.L. = 24/0000
	ART.97 COMMA 1 II datore di lavoro dell'impresa affidarla	Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008,
	vigila sulla sicurezza dei lavori e sulla relativa applicazione di	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	quanto previsto e prescritto nel PSC	Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a
	A DT OZ COMMANO	6.400 euro
	ART.97 COMMA 3	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
	Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	a) coordinare gli interventi	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
	b) verificare la congruenza dei piani operativi di	euro
	sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al	

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani	Tipo di Ganzione
	operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.	
Articolo	o 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento	
7	ART.100 COMMA 3	Art. 159, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008,
	Sancisce gli obblighi per il datore di lavoro e i lavoratori	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	autonomi di attuazione di quanto previsto nel PSC e nel	Arresto sino a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	POS.	6.400 euro
		I lavoratori autonomi sono puniti ai sensi della'Art.
		160, comma 1, lett. a) con l'arresto fino a tre mesi
		o l'ammenda da 400 a 1.600 euro
	ART.100 COMMA 4	Art. 159, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008,
	Riguarda la messa a disposizione del RLS almeno 10 gg	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	prima dell'inizio dei lavori, copia del PSC e del POS.	Ammenda da 500 a 1.800 euro
ART.10	01 - Obblighi di trasmissione	
	ART.101 COMMA 1 primo periodo	Art. 157, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
	Obbligo di trasmissione del PSC alle imprese invitate a	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	presentare l'offerta	Sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro
	ART.101 COMMA 2	Art. 159, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008,
	Obbligo di trasmissione del PSC alle imprese esecutrici e	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	lavoratori autonomi da parte dell'impresa affidataria prima	Sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro
	dell'inizio dei lavori	
	ART.101 COMMA 3	
	Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa	
	esecutrice trasmette il proprio piano operativo di	
	sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica	
	della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al	
	coordinatore per l'esecuzione. I	
	lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette	
	verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque	
	non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.	
Articolo	o 107 - Definizioni	
	Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si	Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
	intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il	l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500
	lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza	a 2.000 euro
A (; )	superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.	
Articolo	o 108 - Viabilità nei cantieri	TA ( 450 0 1 (4 1 ) D.L. 04(0000
	Art. 108 comma 1	Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008,
	Definisce le caratteristiche che deve avere la viabilità	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	carrabile e pedonale rimandando al punto 1 dell'allegato	Arresto fino sei mesi o ammenda da 1.000 a
Articola	XVIII le specifiche tecniche	4.800 euro
Articolo	o 109 - Recinzione del cantiere	Art 450 commo 2 lett a) D l ra r 04/2000
	Art. 109 comma 1	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
	Definizione di segregazione, recinzione di cantiere e sua	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	funzionalità	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
Articals	a 110 - Luaghi di transita	euro
Articolo	o 110 - Luoghi di transito	Art 150 commo 2 lott a) D Lea = 04/2000
	Art. 110 comma 1	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
	Cautele da realizzare per le vie di transito in prossimità di	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	ponteggi, ponti a sbalzo ecc.	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
Articals	o 111. Obblighi del detero di lavera pollivee di ettroggativa per	euro
Articolo	o 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per	Art 450 commo 2 lott c) D L == = 04/2000
	Definizione dei principi cui deve attenersi il datore di lavoro	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
	nelle scelte delle attrezzature da utilizzare quando si lavora	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	in quoto	
	in quota	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
Λrt 11		
Art. 11:	2. Idoneità delle opere provvisionali	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 11	Idoneità delle opere provvisionali     Le opere provvisionali devono essere allestite con	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro  Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008,
Art. 11	Idoneità delle opere provvisionali     Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, roporzionate ed idonee	Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
Art. 11:	Idoneità delle opere provvisionali     Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, roporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per	Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
Art. 11.	2. Idoneità delle opere provvisionali  1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, roporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.	Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
Art. 11.	2. Idoneità delle opere provvisionali  1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, roporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.  2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi	Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
Art. 11:	2. Idoneità delle opere provvisionali  1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, roporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.  2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli	Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
	2. Idoneità delle opere provvisionali  1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, roporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.  2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'allegato XIX.	Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
	2. Idoneità delle opere provvisionali  1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, roporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.  2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'allegato XIX.  3. S c a l e	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro  Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
	2. Idoneità delle opere provvisionali  1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, roporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.  2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'allegato XIX.	Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione		
		Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro		
Art. 114	Art. 114. Protezione dei posti di lavoro			
	1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.  2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.  3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa delle persone	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro		
	5. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto			
	<ol> <li>Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva é necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi</li> <li>Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.</li> <li>Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.</li> <li>Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.</li> </ol>	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro		
	6. Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistem			
	Vengono sancite disposizioni in merito all'accesso e posizionamento con funi [omissis]	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro		
	'. Lavori in prossimità di parti attive			
	1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:  a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.	Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro		

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
14	Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti	Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008,
	senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali	Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a
	da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di	6.400 euro
	attacco supera l'altezza di m 1,50, é vietato il sistema di	0.400 Cui 0
	scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente	
	franamento della parete.	
	Quando per la particolare natura del terreno o per	
	causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per	
	altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve	
	essere provveduto all'armatura o al consolidamento del	
	terreno.	
	4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando	
	questo non sia munito di cabina metallica, deve essere	
	protetto con solido riparo.	
	Art. 118 comma 3	
	Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve	
	essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione	
-	dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.	
	Art. 118 comma 5	
	Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi	
	alla base della parete di attacco e la zona superiore di	
	pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune	
<u> </u>	segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.	
	Art. 118 comma 6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi	Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008,
	oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato,	Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a
	un robusto impalcato con apertura per il passaggio della	6.400 euro
	benna.	
	Art. 118 comma 7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere	
	prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro	
	dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un	
	lavoratore infortunato privo di sensi.	
∆rt 11	O Dozzi osovi o supisali	
AIL II	9. Pozzi, scavi e cunicoli	
ΛII. II	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee	Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008,
ΔΙΙ. 11	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
AIL II	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
AIL. II	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
AIL II	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
AIL II	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
AIL II	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
AIL II	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
ALL II	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
ALL II	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
ALL II	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
AL II	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
ALC II	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
ALL III	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti  Art. 119. comma 4. Idonee armature e precauzioni devono	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
AL II	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti  Art. 119. comma 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
AL II	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti  Art. 119. comma 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
ALL II	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti  Art. 119. comma 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
ALL II	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti  Art. 119. comma 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Art. 119. comma 5. Nella infissione di pali di fondazione	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
ALL II	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti  Art. 119. comma 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Art. 119. comma 5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
ALL II	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti  Art. 119. comma 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Art. 119. comma 5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
ALC III	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti  Art. 119. comma 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Art. 119. comma 5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
ALL II	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti  Art. 119. comma 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Art. 119. comma 5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.  Art. 119. comma 6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
ALL III	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti  Art. 119. comma 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Art. 119. comma 5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.  Art. 119. comma 6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
ALL III	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti  Art. 119. comma 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Art. 119. comma 5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.  Art. 119. comma 6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato,	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
ALL III	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti  Art. 119. comma 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Art. 119. comma 5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.  Art. 119. comma 6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
ALC III	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti  Art. 119. comma 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Art. 119. comma 5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.  Art. 119. comma 6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
ALC III	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti  Art. 119. comma 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Art. 119. comma 5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.  Art. 119. comma 6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.  Art. 119. comma 7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
ALC III	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti  Art. 119. comma 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Art. 119. comma 5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.  Art. 119. comma 6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.  Art. 119. comma 7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
ALC III	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti  Art. 119. comma 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Art. 119. comma 5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.  Art. 119. comma 6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.  Art. 119. comma 7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti  Art. 119. comma 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Art. 119. comma 5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.  Art. 119. comma 6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.  Art. 119. comma 7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti  Art. 119. comma 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.  Art. 119. comma 5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.  Art. 119. comma 6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.  Art. 119. comma 7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
	Art. 119. comma 1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.  Art. 119. comma 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.  [omissis]  Art. 119. comma 3. Nello scavo dei cunicolidevono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti  Art. 119. comma 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi. Art. 119. comma 5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.  Art. 119. comma 6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.  Art. 119. comma 7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
14	condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
	puntellature.	euro
Art 12	1. Presenza di gas negli scavi	Curo
,	1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi,  2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale  3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie,  4. Quando si sia accertata la presenza di gas	Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Art 12	infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione  5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.	
Art. 12	Ponteggi ed opere provvisionali     Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai	Art 150 commo 2 lott a) D Lag n 91/2009
	m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.	Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Art. 12	Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali	
	Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.	Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
Art. 12	4. Deposito di materiali sulle impalcature	
	Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.     Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che é consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.	Art. 160, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008 Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 euro
Art. 12	5. Disposizione dei montanti	
	Art. 125 comma 1  1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.  Art. 125 comma 2	Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro
	2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.  Art. 125 comma 3	
	3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.  Art. 125 comma 4	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
	4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.  Art. 125 comma 5	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
	5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.	

N	Auticala Commisurata	Tina di Canziana
N	Articolo Sanzionato Art. 125 comma 6	Tipo di Sanzione
	Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla	
	costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di	
	ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di	
A 1 40	ancoraggi a rombo o di pari efficacia.	
Art. 120	Parapetti     Region in the servizion of the servicion of the servici	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
	andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
	robusto parapetto e in buono stato di conservazione.	euro
Art. 12	7. Ponti a sbalzo	
	Nei casi in cui particolari esigenze non permettono	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
	l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
	procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la	euro
	stabilità.	Cuio
Art. 12	8. Sottoponti	
	Art. 128 comma 1.	Art. 159, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008,
	Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non	Arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a
Δrt 120	superiore a m 2,50.  9. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio	6.400 euro
741. 123	Art. 129 comma 1	Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008,
	Nella esecuzione di opere a struttura in	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	conglomerato cementizio, quando non si provveda alla	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
	costruzione da terra di una normale impalcatura con	1.000 a 4.800 euro
	montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per	
	il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di	
	sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.	
	Art. 129 comma 2 Le armature di sostegno del cassero	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
	per il getto della successiva soletta o della trave	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
	del fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della	euro
	sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte	
	può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.	
	Art. 129 comma 3 In corrispondenza ai luoghi di transito o	
	stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del	
	solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di	
	sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di	
	materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con	
	una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con	
	la segregazione dell'area sottostante.	
Art. 13	0 Andatoie e passerelle	
	Le andatoie devono avere larghezza non minore di m	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
	0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali La	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
	loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.  2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da	euro
	pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole	
	delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a	
	distanza non maggiore del passo di un uomo carico.	
Art. 13	1 Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego	
	La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
	elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
	[omissis] relazione tecnica, progetto ponteggio	euro
Art. 13	2 Relazione tecnica	1
	La relazione deve contenere:	Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con
	a) descrizione degli elementi che costituiscono il	l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500
	ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e	a 2.000 euro
	schema dell'insieme;	
	b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;	
	c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati	
	,	L

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	sottoposti i vari elementi;	
	d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di	
	impiego;	
	e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;	
	f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;	
	g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi	
	ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di	
	larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo	
	del calcolo per ogni singola applicazione.	
Art. 13	3 Progetto – commi 1,2,3,	
	I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
	quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	specifiche configurazioni strutturali devono essere eretti	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
	in base ad un progetto comprendente:	euro
	a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;	
	b) disegno esecutivo.	
	[omissis]	
	3. Copia dell'autorizzazione ministeriale e	
	copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere	
	tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei	
	cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere	
	provvisionali	
Art. 13	4 Documentazione	
	1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
	tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza,	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
	copia della documentazione e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori	euro
	in quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del	eulo
	presente Titolo.	
	2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere	
	subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello	
	schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del	
	calcolo.	
Art. 13	5 Marchio del fabbricante	0.14.
	Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008,
	rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.	come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
	indelebile il marchio dei labbricante.	euro
Art 13	l 6. Montaggio e smontaggio	euro
7 10	Art. 136 comma 1 Nei lavori in quota il datore di lavoro	Art. 159, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 81/2008,
	provvede a redigere a mezzo di persona competente un	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	piano di montaggio, uso e smontaggio	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
	(Pi.M.U.S.),	1.000 a 4.800 euro
	Art. 136 comma 2 Nel serraggio di più aste concorrenti in	
	un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno	
	vicino all'altro.	
	Art. 136 comma 3 Per ogni piano di ponte devono essere	
<u> </u>	applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.	
	Art. 136 comma 4 Il datore di lavoro assicura che:	
	a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito	
	b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno	
	una capacità portante sufficiente;	
	c) il ponteggio é stabile;	
	d) dispositivi appropriati impediscono lo	
	spostamento involontario dei ponteggi su ruote	
	e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati	
	di un ponteggio sono idonee	
	f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi é tale da	
	impedire lo spostamento degli elementi componenti	
	durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi	

		T: 1:0.
N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Art. 136 comma 5 II datore di lavoro provvede ad	
	evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in	
	particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio	
	o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di	
	pericolo generico e delimitandole con elementi materiali	
	che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi	
	del titolo V.	
	Art. 136 comma 6 II datore di lavoro assicura che i	
	ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta	
	sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e	
	conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che	
	hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle	
	operazioni previste.	
	Art. 136 comma 8 l soggetti formatori, la durata, gli indirizzi	Art. 159, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 81/2008,
	ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	nell'allegato XXI.	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 500
A-4 40	7 Manutaniana a misira	a 2.000 euro
Art. 13	7. Manutenzione e revisione	A 1 450
	Art. 137 comma 1 II responsabile del cantiere, ad intervalli	Art. 159, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 81/2008,
	periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 500
	verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti,	a 2.000 euro
	della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando	
	l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.	
	Art. 137 comma 2 I vari elementi metallici devono essere	
	difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di	
	protezione.	
Articol	o 138 - Norme particolari	
	Articolo 138 – comma 1. Le tavole che costituiscono	
	l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.
	scivolare sui traversi metallici.	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
		106/2009
	Articolo 138 – comma 2. E consentito un distacco delle	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
	tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a	euro
	30 centimetri.	4 1 400
	Art. 138 comma 3 É fatto divieto di gettare dall'alto gli	Art. 160, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008
	elementi del ponteggio	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600
	Art. 138 comma 4 É fatto divieto di salire e scendere lungo i	euro
	montanti.	
	Art. 138 comma 5. Per i ponteggi valgono le disposizioni	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.
	relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
		106/2009
		Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
A .(* l	100 B. (C	euro
Articol	o 139 - Ponti su cavalletti	
	1.I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.
1	metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
1	ponteggi.	106/2009
		Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
		euro
Δrt 14	l 0. Ponti su ruote a torre	Caro
ΛII. 14	Art. 140 comma 1 I ponti su ruote devono avere base ampia	
	in mode de registere, con lorge margine di cicuratte di	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.
1	in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti	106/2009
	durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
	non possano essere ribaltati.	euro
	Art. 140 comma 2 II piano di scorrimento delle ruote deve	
	risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere	
	opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo	
	equivalente.	
	Art. 140 comma 3 Le ruote del ponte in opera devono	A-t 450 0
	essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o	Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n.
	sistemi equivalenti.	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	'	106/2009
		Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a
1		4.800 euro

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Art. 140 comma 4 I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; é ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'allegato XXIII.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
	Art. 140 comma 5 La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.  Art. 140 comma 6 I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.	euro
Articol	lo 141 - Strutture speciali	
	1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Articol	1. Le armature provvisorie devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.  2. Le armature provvisorie per grandi opere devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.  3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Articol	lo 143 - Posa delle armature e delle centine	
	Prima della posa delle armature e delle centine è fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Articol	l o 144 - Resistenza delle armature	euro
7 Tulcon	1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua.      2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art. 14	5. Disarmo delle armature	
	Art. 145 comma 1  1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.  Art. 145 comma 2	Art. 159, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	É fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.      Art. 145 comma 3	
	3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
	Art. 146 Difesa delle aperture  1. Le aperture devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato  2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro

l tempo necessario al passaggio.  3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.  Art. 147 Scale in muratura  1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fissa in costruzione Jevono essere tenuti parapetti normali con lavole fermapiede fissali rigidamente a strutture resistenti.  2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusia impalcatura  3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora imancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impediri il transito, devono essere fissali intavoldal larghi almeno di certifienti, sul qual devono essere applicati della della proposti a distanza non superiale di di mipego.  1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucemani, futti, coperture e simili, deve essere accenta oche questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operale dei material di mipego.  2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati Il necessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni devono essere:  a) ben costrutti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;  b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentira ali avvoratori di ripararsi in caso di inuzione d'acqua e di materiali.  2. La californi di lavoro assicura che le paratole e i cassoni vengano ispezionati a di mervalli regolato.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratole e i cassoni vengano ispezionati a di mu paratola o di un cassone de di una paratola o di un cassone de vinono essere effettuati softanto sotto la diretta sovvegilanza di un perposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratole e i cassoni vengano ispezionata di miervalli regolati.  4. T. 151. Ordine delle demolizione.  2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguiti soto la sovvegilanza di un perposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratole e	N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
il tempo necessario al passaggio.  3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m. 0.50 devono essere munite di nomale parapette o tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.  Art. 147 Scale in muratura  1. Lungo le rampe dei i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, devono essere tenuti parapetti normali con lavole fermapiede fissari figidamente a stuttuter resistenti.  2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura  3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedini il transito, devono essere fissati intavolta larghi almeno 60 centimetri, sul quali devono essere applicati traveversimente listeli di legno posti a cuo con con consultati con materiali a proproti del altre testi cassoni e con contro di con materiali a proportiati e solidi dotati di esistenza sufficiente.  1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori sui lucemant, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente.  2. Nei caso in ciu sia dubbia taler esistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  4rt. 149 Paratole e cassoni devono essere:  a) ben costrutili, con materiali appropriati e solidi dotati di ensistenza sufficiente.  b) provisti dell'attrezzatura adeguata per consentire alivoratori di ripararsi in caso di irruzione d'accque e di materiali.  2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellalimento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.  3. Il datoro di lavoro assicura che le paratole e i cassoni vergano ispezionata di menerali propropriati e con ordine, devono essere esseguili e copere di rafforzamento e di puntellamento di una paratola o di un cassone devono essere delle dem			Tipo di Ganzione
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.  Art. 147 Scale in muritura  1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede of sesti rigidamente a strutture resistenti.  2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura  3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, quolara non siano sbarrate per impediroi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetti, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.  Art. 148. Lavori speciali  1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucemani, tetti, coperture e simili, deve essere accerato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operale del imateriali di impiego.  2. Nel casso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni devono essere:  a) ben costruzi, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operale del imateriali di impiego.  2. Nel casso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni devono essere:  a) ben costruzi, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente geri sontane il peso degli operale del materiali.  2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratola o di un cassone devono essere effettuati solianio sotto la diretta sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la statultato di ale verifica devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la statulta di la demolizione de di condo			
abbiano una profondità superiore a m 0.50 devono essere muniter di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.  Art. 147 Scale in muratura 1. Lungo le rampe de li pianerottoli delle scale fisse in costruzione, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.  2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura 3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il ransisio, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimeri, sui quali devono essere applicati trasversaimente i listelli di legno posti a citataraza non superiore a 40 centimetri. Sul Lucerani, tetti, coperture e simili, deve essere accentato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di mipeigo. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessera al porestamenti  Art. 148. Lavorio e cassoni  1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucerani, tetti, coperture e simili, deve essere accentato che questi abbiano resistenza sufficiente;  b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di firuzione d'acqua e di materiali. 2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere efettuati solatano stoto la diretta sorveglianza di un preposto. 3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni  Art. 150 Rafforzamento delle soro essere desguiti sotto la sorveglianza di un preposto.  Art. 151 Comma 1 I lavori di demolizione de devono procedere con autate la con ordine, devono essere esseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare il astitulta del ela virulti protanti oli conservazione e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 Comma 2 L successione del lavori dever risultare da apposito programa c			
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.  Art. 147 Scale in muratura  1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.  2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impaticatura  3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, quiora non siano sbarrate per impediroi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, si quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.  Art. 148. Lavori speciali  1. Prima di procedere alla essecuzione di lavori su lucemani, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.  2. Nel caso in cui si sid dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni  1. Paratole e cassoni devono essere:  a) ben costruti, com materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.  2. Nel caso in cui si sid dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni  1. Paratole e cassoni devono essere:  a) ben costruti, com materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente per sostenere il peso degli opera di devono materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente con materiali del escapezione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati solianto sotto la diretta sorveglianza di un preposte condotti in maniera da non pregiudicare la statultare da demolizione de sono di ponte delle demolizione de con			
essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta of persone.  Art. 147 Scale in muratura 1. Lungo le rampe de li pianerottoli delle scale fisse in costruzione, devono essere tenuti parapetti normali con tavole femapiceli fissati rigidamente a strutture resistenti.  2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura 3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini gualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimenti, sui quali devono essere applicati trasversaimente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimenti  Art. 148 Lavoni speciali  1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, devee essere accentato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.  2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni devono essere:  a) ben costrutiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;  b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.  2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effetuta solanto sotto al diretta sorveglianza di un preposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalii regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle scriatito di ale verifica devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la statutture da demolizione, e verifichino crolli intempestivi.  Art. 151 Ordine delle demolizioni de condotto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli operandi di vigilanza.  Art. 152 Comma 1 La visuato di lavori di devori deveno prevedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti			
adula di persone.  Ant. 147 Scala in muratura  1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.  2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura  3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non stano sbarrate per impediruli il transito, devono essere fissati intravoltali targhi almeno 80 centimetri, sui quali devono essere applicati travversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.  1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su luceman, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operale dei materiali di mipeigo.  2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Ant. 149 Paratole e cassoni devono essere:  a) ben costrutili, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;  b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ia lavoratori di niparasi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.  2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratolia o di un cassone devono essere effetuali solianio solto la diretta sovregilanza di un preposio.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratole e i cassoni vegano i specinal ad intervali regolani.  Ant. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione e fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle strutture la demolizione, si verifichino corili interpestivi.  Ant. 151. Ordine delle demolizioni  Ant. 151. Ordine delle demolizioni di conservazione con conte delle demolizioni di conservazione con cascene del vitare che, durante il demolizione del rimari el demolizione, si verifichino corili interpestivi.  Ant. 151. Tordine delle demolizioni di conservazione con conte delle demolizioni di			
Art. 147 Scale in muratura 1. Lungo le rampe ed i japarenttoli delle scale fisse in costruzione, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.  2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura 3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualiora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimentri, sul quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimenti.  1. Parima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. 2. Nel casso in cui si sid dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  1. Paratole e cassoni devono essere:  a) ben costrutii, com materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali.  2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere refittuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle struture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione e di stabilità delle varie strutture da demolize.  2. In relazione al risultato di cale venifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie trattura de demolize.  2. In relazione al risultato di cale venifica delle condizioni di conservazione e di cassoni e preposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratoi e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari di condizione di manieri dell'intervalli regolari di condizione di cale venifica delle condizione di conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi		·	
L'urigui et aintpe du l'iperatoriuni urbe sudare inseri costruzione, devono essere lenuti parapetti normali con lavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.  2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura  3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora no sisano sbarrate per impediri, il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.  1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operale deli materiali di impiego.  2. Nel casos in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni  1. Paratole e cassoni devono essere: a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente di una paratola o di un cassone devono essere effettuali soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratole e i cassoni vengano ispezionati al ribervalire con consentire a di un preposto.  4. T. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di una paratola o di un cassone devono essere effettuali soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratole e i cassoni vengano ispezionati al ribervalire portanti o consensarie ad evitare che, ducurate la demolizione, si verificino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni di demolizione devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare il astabilità delle variative portanti ol di collegamento e di quanti indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152 Comma 2 I. Su successione dei lavori deve risultare da apposito programma con			A ( 450 0 latt b) D.L
costruzione, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.  2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalicatura 3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirivi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sul quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.  4.ft. 148 Lavori speciali 1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simii, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli opera i e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti 4.ft. 149 Paratole e cassoni 1. Paratole e cassoni devono essere: a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente; b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali. 2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratola o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 3. Il datore di lavoro assicura che le paratole e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture 1. relazione al risultato di tale verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie frafforzamento del di puntellamento di necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verificino crolli intempestivi.  Art. 151 Comma 2 La successione del puntellamento di no propecte condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle varie condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle varie condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle varie condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle varie condotti in maniera da non pregiudicare l		1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in	
tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.  2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura  3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradni, qualora non siano sbarate per impedirivi il transich, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversaimente listelli di legno posti il distanza non superiore a 40 centimetri.  Art. 148. Lavori speciali  1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.  2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessesni apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni  1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente, per sostenere il peso degli operai de di materiali di impiego.  2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessesni apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni devono essere:  a) ben costruili, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;  b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.  2. La costruzione, la sistemazzione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratola o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorvegilanza di proposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratole e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adicenti.  Art. 151 Cordine delle demolizioni  Art. 151 Cordine delle demolizioni  Art. 151 Cordine delle demolizioni di conservazione di apposito programma contenuto nel PCOs, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli			
2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura 3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impediri, il transito, devono essere fissati intuvolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversaimente listelli di legno posti il distanza non superiore a 40 centimetri.  Art. 148. Lavori speciali 1. Prima di procedere alla essecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operale del materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni 1. Paratole e cassoni devono essere: a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente; b) provivisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali. 2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 3. Il datore di lavoro assicura che le paratole e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture 1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbilgo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e seguitu le opere di rafforzamento del demolize. 2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguitu le opere di rafforzamento del puntellamento necessaria ad evitare che, durante la demolizione, si verificino crolli intempestivi.  Art. 151 Comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanti indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152 Comma 2 E vetta ci vi preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle varie delle strutture de			
2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura 3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.  Art. 148. Lavori speciali  1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucemari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operari e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni  1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucemari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operari e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni  1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucemari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operari del materiali di impiego essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operari del materiali al materiali al proprostati e solidi dotati di resistenza sufficiente;  1. Prima del provisti dell'attrezzatura adeguata per consentire il alvoratori di ripararisi in caso di riuzione d'acqua e di materiali.  2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento delle strutture postanti o di conservazione dei di un preposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratole e i cassoni vengano ispezionati ad intervali regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture de demolizione e di sibilità delle varia di maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle ev		•	
impalcatura  3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirui il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.  Art. 148. Lavori speciali  1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli opera e dei materiali di implego.  2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni  1. Paratole e cassoni devono essere:  a) ben costruti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;  b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.  2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratola o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sovregilanza di un preposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratole e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione e fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle variere che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deveno essere eseguitti le opere di rafforzamento del everifica devono essere eseguitti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori dever risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.		2. Il vano scala dovo ossero conorto con una robusta	4.800 euro
3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirui il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente ilstelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.  Art. 148. Lavori speciali  1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operali e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati in ecessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni  1. Paratole e cassoni devono essere: a) ben costrutii, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente; b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali. 2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 3. Il datore di lavoro assicura che le paratola e i cassoni vengano ispezionati a insituatto di tale verifica devono essere esegulte le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere esegulti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione del lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere latta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 c			Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.
mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti distanza non superiore a 40 centimetri.  Art. 148. Lavori speciali  1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli opera e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni  1. Paratole e cassoni devono essere: a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente; b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali. 2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratola o di un cassone devono essere effettuali solitanto sotto la diretta sovregilanza di un preposto. 3. Il datore di lavoro assicura che le paratole e i cassoni vengano ispezionati ad intervalii regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di iavori di demolizione e fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle variere che, durante la demolizione, si verificinino crolli intempestivi.  Art. 151 comma 2 La successione del lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 Le vietto lavorare e farte lavorare gli di servizio a 2 mesi o ammenda da 1.000 a 1.00(2009).  Art. 159, comma 2, lett. b), D.L.gs. n. 31/2008, come modif. D.L.gs. n. 31/2008, come modif. D.L.gs. n. 31/2008, come m			
il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.  Art. 148. Lavori speciali  1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operali e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni devono essere: a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente; b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire al lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali. 2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratolia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 3. Il datore di lavoro assicura che le paratole e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione e fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varies che durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali d			
60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.  Art. 148. Lavori speciali  1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.  2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratoise e cassoni  1. Paratoise e cassoni devono essere:			Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.  Art. 148. Lavori speciali  1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni devono essere: a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente; b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali. 2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratolia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 3. Il datore di lavoro assicura che le paratole e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari. Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle rirafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151. Comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di viglianza.  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. Art. 152 comma 2 Le vietato lavorare e fare lavorare gli Art. 152 comma 2 Le vietato lavorare e fare lavorare gli			euro
distanza non superiore a 40 centimetri.  Art. 148. Lavori speciali  1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.  2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni devono essere:  a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;  b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.  2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuali soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratole e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle struture  1. Prima dell'inizio di lavoro di demolizione è fatto obbilgo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.  2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 152. Omma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di viglianza.  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 Le vietato lavorare e fare lavorare gli			
Art. 148. Lavori speciali  1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni  1. Paratole e cassoni devono essere:			
1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.   2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti   Art. 149 Paratole e cassoni devono essere:   a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;   b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.   2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratola o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.   3. Il datore di lavoro assicura che le paratole e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.   Art. 150 Raffozzamento delle strutture   1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione e fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.   2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.   Art. 151. Ordine delle demolizioni   Art. 151. Ordine delle demolizioni   Art. 151. comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di viglianza.   Art. 152. domma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti all'ippera in demolizione.   Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli	Δrt 1/19		
lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.  2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni devono essere:  a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente:  b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.  2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratole e i cassoni vengano ispezionati ad intervalili regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione é fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.  2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessaria ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151 comma 1 la vori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151. Comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 E vietato lavorare e fare lavorare gli	AIL 140		
questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operal e dei materiali di impiego.  2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni devono essere:  a) ben costrutii, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;  b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.  2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione é fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.  2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguiti e lo opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151 Ordine delle demolizioni  Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 1 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di viglianza.  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipengenti adil'oppera in demolizione.  Art. 152 comma 2 messi o ammenda da 500 a 2.000 altresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 altresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 altresto sino a 2 mesi o amme			
degli operai e dei materiali di impiego. 2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni  1. Paratole e cassoni devono essere: a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente; b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali. 2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione é fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. 2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 Comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152 Comma 2 Lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro  Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro  Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a			
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratole e cassoni  1. Paratole e cassoni devono essere: a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente; b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali. 2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratola o di un cassone devono essere effettuati solitanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 3. Il datore di lavoro assicura che le paratole e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione é fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. 2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguiti e opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151. Comma 1 I lavori di demolizione devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151. Comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152 Comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'popera in demolizione.  Art. 152 comma 2 E vietato lavorare e fare lavorare gli  Art. 152 comma 2 E vietato lavorare e fare lavorare gli  Art. 152 comma 2 mensi o ammenda da 1.000 a 100/2009  Artesto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a 100/2009  Artesto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000			
essere adottati i necessari apprestamenti  Art. 149 Paratoie e cassoni  1. Paratoie e cassoni devono essere:			
Art. 149 Paratole e cassoni  1. Paratole e cassoni devono essere:     a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;     b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.     2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.     3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.     2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151 comma 1 La vori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quale eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nei POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 E vietato lavorare e fare lavorare gli  Art. 152 comma 2 mesi o ammenda da 1.000 a 106/2009  Artesto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a			6.400 euro
1. Paratoie e cassoni devono essere: a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente; b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali. 2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. 2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151 cordine delle demolizioni  Art. 152 comma 2 La successione del lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 È vietato lavorare e fare lavorare gli	Δrt 140		
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente; b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.  2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione é fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.  2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151. comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 E vietato lavorare e fare lavorare gli	7 4 (. 1 1		
resistenza sufficiente; b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.  2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smanteliamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione é fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolizione.  2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 È vietato lavorare e fare lavorare gli			
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.  2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratola o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratole e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.  2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152. Misure di sicurezza  Art. 152. Comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 È vietato lavorare e fare lavorare gli			
ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.  2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.  2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 E vietato lavorare e fare lavorare gli			
materiali.  2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione é fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.  2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 152. omma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152. Misure di sicurezza  Art. 152. Omma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 E vietato lavorare e fare lavorare gli  Art. 152 comma 2 mesi o ammenda da 1.000 a Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro			
2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.  2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere esseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 È vietato lavorare e fare lavorare gli			euro
lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione é fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.  2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151 Cordine delle demolizioni  Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152. Misure di sicurezza  Art. 152. Comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 È vietato lavorare e fare lavorare gli			
devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.  3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione é fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.  2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152. Misure di sicurezza  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 E vietato lavorare e fare lavorare gli  Art. 152 comma 2 mesi o ammenda da 1.000 a 106/2009  Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 150, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 150, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 106/2009  Art. 152 comma 2 letvieta la verifica devorare gli			
di un preposto. 3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione é fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.  2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152. Misure di sicurezza  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 È vietato lavorare e fare lavorare gli			
3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.  Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione é fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.  2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152. Misure di sicurezza  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 È vietato lavorare e fare lavorare gli			
vengano ispezionati ad intervalli regolari.			
Art. 150 Rafforzamento delle strutture  1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione é fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.  2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152. Misure di sicurezza  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 È vietato lavorare e fare lavorare gli			
1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione é fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.  2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 È vietato lavorare e fare lavorare gli	Art. 150		
procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.  2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152. Misure di sicurezza  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di gervizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 È vietato lavorare e fare lavorare gli  Art. 152 comma 2 Describita delle condizioni deveni essere eseguiti manuela devono essere eseguiti manuela devono essere eseguiti manuela devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 e e fare lavorare gli			A ( 450
e di stabilità delle varie strutture da demolire.  2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152. Misure di sicurezza  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 È vietato lavorare e fare lavorare gli			
2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 È vietato lavorare e fare lavorare gli  Art. 152 comma 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro  Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.			
eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152. Misure di sicurezza  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 È vietato lavorare e fare lavorare gli  euro  art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n.  81/2008, come modif. D.Lgs. n.		2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere	1
necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152. Misure di sicurezza  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 È vietato lavorare e fare lavorare gli		eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento	
verifichino crolli intempestivi.  Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152 Misure di sicurezza  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli  Art. 152 comma 2 mesi o ammenda da 1.000 a Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.			Guio
Art. 151. Ordine delle demolizioni  Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152. Misure di sicurezza  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 tivitato lavorare e fare lavorare gli  Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.		verifichino crolli intempestivi.	
procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli archieva de la strutture portanti o di condetti dall'opera in demolizione.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare de la strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 152 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da la successione dei lavori deve risultare de la strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro  Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2008, come	Art. 15	1. Ordine delle demolizioni	
sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152 Misure di sicurezza  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 è vietato lavorare e fare lavorare gli anno pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di noni maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di noni dei collegamento e di quelle eventuali adiacenti.  81/2008, come modif. D.Lgs. n. 4rt. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro  Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro  Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a a 2.000 euro		Art. 151 comma 1 I lavori di demolizione devono	Art 150 comma 2 lott b) D l co n
Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli  Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli  Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli  Art. 152 comma 2 functioned at 1.000 a 4.800 euro  Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.  81/2008, come modif. D.Lgs. n.  81/2008, come modif. D.Lgs. n.  81/2009  Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n.  81/2008, come modif. D.Lgs. n.			
Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152. Misure di sicurezza  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro  Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Art. 159, comma 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro  Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2009  Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2009  Art. 150, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2009  Art. 150, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2009  Art. 150, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2008, com			
Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152. Misure di sicurezza  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli  Art. 152 comma 2 mesi o ammenda da 1.000 a  4.800 euro  Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2009, come modif. D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.			
Art. 151 comma 2 La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152. Misure di sicurezza  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 tenendo contenuto nel POS, tenendo alizone degli organi di vigilanza.  Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2009  Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2009  Art. 152 comma 2 tenendo contenuto nel POS, tenendo alizone apposito programma contenuto nel POS, tenendo alizone alizone modif. D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2009  Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2009  Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2009  Art. 150, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2009  Art. 150, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2009  Art. 150, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2009		collegamento e di quelle eventuali adiacenti.	
da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152. Misure di sicurezza  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli Arcesto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000  Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D		Art. 151 comma 2 La. successione dei lavori deve risultare	
conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152. Misure di sicurezza  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000  Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a			
previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.  Art. 152. Misure di sicurezza  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a			
Art. 152. Misure di sicurezza  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli Art. 153 comma 2 messi o animenda da 300 a 2.000 euro  Art. 154 comma 2 lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto sino a 2 mesi o animenda da 300 a 2.000 euro			
Art. 152. Misure di sicurezza  Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a			
Art. 152 comma 1 La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a	A -4 - 4 5 4		euro
attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli  Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli  Art. 153, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a	Art. 152		
di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.  Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli  Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli  Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli  Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli			Art. 159, comma 2. lett. b). D.Las. n.
Art. 152 comma 2 É vietato lavorare e fare lavorare gli Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a			
Art. 152 comma 2 E vietato lavorare e fare lavorare gli  Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a			
		operai sui muri in demolizione.	4.800 euro

NI	Articala Conviguato	Tipo di Conzione
N	Art. 152 comma 3 Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non	Tipo di Sanzione
	sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.
	metri.	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	meur.	106/2009
		Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
A 1 45		euro
Art. 15	3 Convogliamento del materiale di demolizione	
	Commi 1,2,3,4  1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.
	dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	appositi canali,[omissis]	106/2009
	Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
	ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua	euro
	le murature ed i materiali di risulta.	
Art. 15	4 Sbarramento della zona di demolizione	
7 0. 10	Nella zona sottostante la demolizione deve essere	
	vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa	Art. 159, comma 2, lett. b), D.Lgs. n.
	con appositi sbarramenti.	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a
	caricamento ed il trasporto del materiale accumulato	4.800 euro
	deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso	4.000 Caro
	lo scarico dall'alto.	
Art. 15	5 Demolizione per rovesciamento	
	Commi 1,2,3,4,5	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.
	Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul	106/2009
	terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000
	mediante rovesciamento per trazione o per spinta. [omissis]	euro
Δrt 15	6 Verifiche	
AIL. 13	Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la	
	Commissione consultiva permanente, può stabilire	Art. 159, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.
	l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	per costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo tecnico	106/2009
	incaricato.	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
Art 16	3. Obblighi del datore di lavoro	Curo
7111. 10	Quando risultano rischi che non possono essere evitati	Art. 165, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.
	o sufficientemente limitati il datore di lavoro fa	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	ricorso alla segnaletica di sicurezza	106/2009
	2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio	6.400 euro
	non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di	
	lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica,	
	adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del	
	lavoro, l'esperienza e la tecnica.	
	3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno	
	dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, alla	
	segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo,	
	fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.	
Art 16	4. Informazione e formazione	
7 (1). 10	Art. 164. comma 1. lettera a	
	Il datore di lavoro provvede affinché il rappresentante dei	Art. 165, comma 1, lett. b), D.Lgs. n.
	lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750
	sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità	a 4.000 euro
	produttiva;	
	Art. 164. comma 1. lettera b	
	Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori ricevano una	
	formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni	
	precise, che deve avere per oggetto specialmente il	
	significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto	
	quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.	
Art 16	8. Obblighi del datore di lavoro	
AIL. 10	o. Obblight del datore di lavoro	

Art. 168. comma 1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e incore al mazza papropriati, in particolare attrezzature mecaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei cancini da parte dei lavoratori.  Art. 168. comma 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei cancini ad opera dei lavoratori. Il datore di lavoratori si mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo sopo di ridure il riscribi che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto Idell'allegato XXXIII  Art. 169. Informazione. Domazione a dedestramento  Art. 169. Informazione ai commanda de dei carichi, tenendo conto Idell'allegato XXXIII  Art. 169. comma 1. lettera b  Tenendo conto dell'allegato XXXIII Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al pesso de alle altre caratteristiche del carico movimentatic:  Art. 169. comma 1. lettera b  Tenendo conto dell'allegato XXXIII Il datore di lavoro assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai nischi lavorativi de alle modatizi di corretta esecuzione delle attività.  Art. 174. Obblighi del datore di lavoro accordita la missoritati in base alle valutazioni di cui al comma 1. tenedo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati la regusiti minimi di cui all'allegato XXXIV.  Art. 175. Svolgimento guotidiano del lavoro – commi 1. 3  1. Il elivoratore ha diritti da du na pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione conformati la regusiti minimi di cui all'allegato XXIV.  Art. 176. comma 1. Il lavoratori sono sottoposti alla sovreglianza samitaria di cui all'amitorio del cui all'articolo 41, con particolare rilavoratori che abbiano compluto i cinquanterimo completori cui all'articolo 41, con particolare rilavoratori che abbiano compluto i cinquanterimo dei all'articolo 174, 2) le modalità previste all'articolo 41, con particolare pi lavoratori che pi lavoratori completori completori comp	N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavororatori, il datore dei lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricore ai mezzi appropriati fornisce ai lavoratori stessi mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII  Art. 168. Informazione, formazione e addestramento  Art. 169. comma 1. lettera a remendo conto dell'allegato XXXIII  Art. 179. comma 1. lettera a remendo conto dell'allegato XXXIII  Art. 179. comma 1. lettera a remendo conto dell'allegato XXXIII  Art. 174. Comma 1. lettera a remendo conto dell'allegato XXXIII  Art. 174. comma 1. lettera a remendo conto della dilegato XXIII  Art. 174. comma 1. lettera a remendo conto della dilegato XXIII  Art. 174. comma 2. Il datore di lavoro lavoro conto dell'allegato XXIII  Art. 174. comma 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovivare ai rischi riscontrali in base alle valutazioni di cui al comma 1. tenendo conto della somi alle valutazioni di cui al comma 1. tenendo conto della somi alle valutazioni di cui al comma 1. tenendo conto della somi alle valutazioni di cui al comma 1. tenendo conto della somi alle valutazioni di cui al comma 1. tenendo conto della somi alle valutazioni di cui al comma 1. tenendo conto della somi alle valutazioni di cui al comma 1. tenendo conto della somi alle valutazioni di cui al comma 1. tenendo conto della somi alle valutazioni di cui al comma 1. tenendo conto della somi alle valutazioni di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.  Art. 176. Sovolgimento quolodiano dell'avoro commini 1, 3  1. Il alvoratore, ha diritto ad una internuzione della sua altività mediante pause ovvero cambiamento di attività.  3. In alsenza di valutazione di minimi di cui all'allegato XXXIV.  Art. 176. comma 1. l'alvoratori sono sottoposti	14		
particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.  Art. 186. comma 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavora dotta le misure organizzative necessarie, ricorre si mezzi appropriati e fornisce al lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridure il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII. il datore di lavoratori che all'allegato XXXIII. il datore di lavoratore al recursi che dell'allegato XXXIII. il datore di lavoratore al recursi che dell'allegato XXXIII. il datore di lavoratore al recursi che dell'allegato XXXIII. il datore di lavoratore al desira di sorni che all'allegato XXXIII. il datore di lavoratore al rischi inscontrati.  Art. 174. Comma 2. Il datore di lavoro di cui all'articolo 173. in movatore ne della combinazione della indicenza dei rischi riscontrati.  Art. 175. Svoragimento apusti di lavoro di cui all'articolo 173. in lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause overo comuni, all'allegato XXXIIV.  Art. 175. Svoragimento apusti di avoro comuniamento datività.  Art. 176. comma 1. lett. a), D.Lgs. n. 18/2006, come modif. D.Lgs. n. 1			
necessita di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.  Art. 168. comma 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale di carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorra ei a mezzi appropriati e fornisce al alvoratori stessi i mezzi adeguata, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto Art. 169. dimensione, formazione e addestramento.  Art. 169. domina 1 lettera a.  Art. 160. comma 1, lettera a.  Art. 160. comma 1, elettera b.  Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro fornisce a lavoratori te informazioni adequate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato:  Art. 174. Obbigli del datore in informazioni adequate relativamente al peso ed alle amodalità di corretta esecuzione delle attività.  Art. 174. Obbigli del datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontratti in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della soma ovvero della combinizzione della indicaraza dei rischi riscontratti.  Art. 174. Comma 3. il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformata ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.  Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro - commi 1, 3  1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.  3. In assenza di una disposizione contrattuatie il davoratore comunque ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.  3. In assenza di una disposizione contrattuatie il avoratori che abbiano compituto il cinquantesimo anno di età: quinquennale negli altri casi.  Art. 176. comma 1. l'avoratori sono sottoposti alla sovregilanza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare rificiendono.  3. a) rischi per la vista a per gli occhi; controlo per rischi di cui al comma 1 sua richibeta.  3. In altricol			
Art. 168. Comma 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, icorra si mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII  Art. 169. Informazione, formazione e addestramento al movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII  Art. 169. Comma 1. lettera a Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoror offornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso de alle altre caratteristiche del carico movimentato: Art. 169. Comma 1. lettera b Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro assicura ad essi la formazione adeguata in relazione al rischi lavorativi dei alle modalità di corretta essecuzione delle attività. Art. 174. Obblighi del datore di lavoro adotta le misure aptropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.  Art. 175. Svoligimento quotidiamo del lavoro - commi 1, 3  1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambinemento di attività. 3. In assenza di una disposizione contratuale il lavoratore comunque ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambinemento di attività. 3. In sischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per lapparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. Comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilità dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo per ri rischi di cui all'arciono i limitazioni e per i lavoratori che abbiano compituto il ciniquantesimo anno di età; quinquennade negli altri casi.  Art. 176. Comma 5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per ri rischi di cui all'omma 1 per i lavoratori che abbiano compituto il ciniquantesimo anno d			
movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavora dotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce al lavoratori stessi i mezzi adegualti. allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoratori fornisce ai ilavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; Art. 165. comma 1, lettera a Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavora organiza e pera di lavoratori dell'allegato XXXIII, il datore di lavora organiza e predispini dei datore di lavora adesia lo romazione adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; Art. 174. Cobbiglio del datore di lavoro assicura ai dessi la formazione adeguate in relativamente appropriata per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valuzzioni di cui al comma 1, tenendo conto della sorma ovventella.  Art. 174. Cobbiglio del datore di lavoro adotta le misure appropriata per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valuzzioni di cui al comma 1, tenendo conto della sorma ovventella.  Art. 175. comma 3. Il datore di lavoro acommiti, 3.  1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della suma attività mediante pause ovveno cambiamento di attività. 3. In assenza di una disposizione contratuale il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici muni ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al vidediceriminale.  Art. 176. Sovveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:  a) ai rischi per lapparato musacolo-scheletrico.  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolare richiedono una frequenza diversa stabilità dai medico competente, la periodicità delle visite di controllo per rischi di cui ai comma 1 a sua richiesta, all'allo per rischi di cui ai comma 1 a sua richiesta, all'allo per rischi di cui ai comma 1 assi condito e pri ci si cui cui ai comma 1 assi controlo per risch			
il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, icorora i mezzi apeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII  Art. 169. Informazione, formazione e addestramento  Art. 169. Comma 1, lettera a Tenendo conto dell'allegato XXXIII. datore di lavoro fornisce ali avvoratori le informazioni adeguate relativamente al peso de alle altre caratteristiche del carico movimentato:  Art. 169. Comma 1, lettera b Tenendo conto dell'allegato XXXIII. di datore di lavoro essicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi de alle modalità di corretta esecuzione delle attività.  Art. 174. Comma 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovivare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, lettenoto conto della somi arrio della modificara dei rischi accontrati in accontratti.  Art. 175. Comma 3. Il datore di lavoro commi 1, 3  1. Il lavoratore, ha dittito ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.  3. In assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore comunque ha diritto ad una interruzione della sudificara al videoterminale.  Art. 176. Comma 1. Il lavoratore communque ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.  3. In assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore comunque ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.  3. In assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore comunque ha diritto di una riscolore cominuativa al videoterminale.  Art. 176. Comma 1. Il lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:  a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per la vista e per gli occhi; c) ai rischi di cui all'articolo di ci cui all'articolo di ci cui all'articolo di controlo e binenale per i lavoratori che abbiano compituto ii			da 2.500 a 6.400 euro
ricorre al mezzi appropriati e fornisce al lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII. Il Art. 169. Comma 1, lettera a Tenendo conto dell'allegato XXXIII. il datore di lavoro fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; Art. 169. comma 1, lettera b Tenendo conto dell'allegato XXXIII. il datore di lavoro assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta essecuzione delle attività.  Art. 174. Oblighi del datore di lavoro assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta essecuzione delle attività.  Art. 174. Comma 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovivarie ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma overo della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.  Art. 174. Comma 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173. in conformità ai requisiti imimi di cui all'all'egato XXXIV.  Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro - commi 1, 3  1. Il avoratore, ha diritto ad una interruzione della sua atività mediane pause overo cambiamento di attività.  Svolgimento quotidiano del lavoro e commi 1, 3  1. Il avoratore communque ha diritto ad una interruzione della sua atività mediane pause overo cambiamento di attività.  Art. 176. Svolgimento quotidiano del lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di controli della sua atività mediane pause overo cambiamento di attività.  Art. 176. comma 1. Il Tavoratori sono sottoposti alla sorvegliarza sanitaria  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolaro che richiedono una frequenza diversa stabilità adi medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantessimo anno di età; quinquennale negli att			
mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII  Art. 169. Informazione e addestramento  Art. 169. comma 1. lettera a Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamenta i al peso de alle altre caratteristiche del carico movimentato:  Art. 169. comma 1. lettera b Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi de alle modalità di corretta esecuzione delle attività.  Art. 174. Oblighi del datore di lavoro adotta le misure appropriate per oviviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi ariscontrati.  Art. 174. comma 3. il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'all'allegato XXXIV.  Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro – commi 1, 3  1. Il lavoratore, ha diritto ad una pausa di quiindici minuti ogni centroventi minuti di applicazione contratuale il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quiindici minuti ogni centroventi minuti di applicazione contratuale ai videoterminale.  Art. 176. comma 1. lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza santiaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:  a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per la vista e per gli occhi; c) ai rischi per rapparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. comma 1. la lavoratore é sottoposta alla sorveglianza santiaria di cui all'articola di el viste di controllo e biennale per i lavoratori che abbiano compito il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni in particolare per quanto figuarda:  1.			
Art. 178, comma 1, lett. a), D.L.gs. n. 81/2008, come modif. D.L.gs. n. 106/2009 Art. 175. Sorveglianza sanitaria Art. 175. Sorveglianza sanitaria Art. 176. Sorveglianza sanitaria Art. 177. comma 1, lettera b Art. 176. Sorveglianza sanitaria Art. 176. Comma 1, latt. a) Lays. n. 106/2009 Art. 176. Sorveglianza sanitaria Art. 176. Sorveglianza sanitaria Art. 176. Sorveglianza sanitaria Art. 176. Sorveglianza sanitaria Art. 176. Comma 1, latt. a) Lays. n. 106/2009 Art. 176. Sorveglianza sanitaria Art. 176. Sorveglianza sanitaria Art. 176. Sorveglianza sanitaria Art. 176. Comma 1, latt. a) Lays. n. 106/2009 Art. 176. Sorveglianza sanitaria Art. 176. Sorveglianza sanitaria Art. 176. Comma 1, latt. a) Lays. n. 106/2009 Art. 176. Comma 3, lattore di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'all'allegato XXXIV. Art. 176. Sorveglianza sanitaria Art. 176. Comma 1, latt. a) Lays. n. 106/2009 Art. 176. Comma 3, lattore di lavoro di cui all'articolo 41, con particolare riemmento. a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) al rischi per la vista e per gli occhi; b) al rischi per la vista e per gli occhi; b) al rischi per la vista e per gli occhi; c) al rischi per risparato muscolo-scheletico. a) Art. 176. Comma 1, latt. a) D.Lgs. n. 106/2009 Art. 176. Comma 3, lattore di lavoro di completto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. Art. 177. Comma 1 lattore di avoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'artivicà; 3) la protezione degli docchi e della vista; Art. 177. Comma 1			
dell'allegato XXXIII  Art. 169. comma 1. lettera a Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato. Art. 169. comma 1. lettera a Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro assicura ad essì la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.  Art. 174. Oblighi del datore di lavoro adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.  Art. 174. Oblighi del datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontratti in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma vovero della combinazione della incidenza dei rischi riscontratti.  Art. 174. comma 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173. in conformità ai requisiti mimimi di cui all'allegato XXXIV.  Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro – commi 1, 3  1. Il lavoratore comunque ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.  3. In assenza di una disposizione contrittuale il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici miruti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diverse stabilità dal medico competente. Ia periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori che abbiano compiluto i cinquamtesimo anno di eta; quinquennale negli altri casi.  Art. 177. comma 1 lettera a c il datore di lavoro orginice al lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:  1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svoligimento dell'attività;  3) la protezione degli occhi e della visita;  Art. 177. comma 1 lettera a c il datore di lavoro comisca el lavoratori una formazion			
Art. 199. Informazione, formazione a addestramento Art. 199. Gomma 1. Lettera a Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro fornisce al alavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato: Art. 169. comma 1. lettera b Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.  Art. 174. Obblighi del datore di lavoro Art. 174. Comma 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.  Art. 174. comma 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'allegato XXXIV.  Art. 175. Svoligmento quolidiano del lavoro – commi 1, 3  1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 3. In assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continutativa al videoterminale  Art. 176. comma 1. Ilavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria  Art. 176. comma 1. Ilavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria  Art. 176. comma 3. Saivi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilità dal medico competente, la periodicià delle viste di controllo è biennale per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, quinquennale negli altri casi.  Art. 177. comma 1 lettera a  ii datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazione, all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b  ii datore di lavoro fornisce ai lavoratori una formazione aleguata  Art. 177. comma 1 lettera b  ii datore di lavoro ornisce ai lavor			
Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; Art. 169. comma 1. lettera o tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività. Art. 174. Obbilghi del datore di lavoro  Art. 174. Comma 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1. tenendo conto della somma overo della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.  Art. 174. comma 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173. in conformità ai requisiti minimi di cui all'all'alticolo 173. in conformità ai requisiti minimi di cui all'all'alticolo 173. in lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione contrattulae il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continutativa al videoterminale.  Art. 176. comma 1. Ilavoratori sono sottoposti alla sorvegilanza sanitaria  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilità dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 177. comma 5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui all comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità di svoligmento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera a  il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazione all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svoligmento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b  il datore di lavoro fornisce ai lavoratori una formazione alegua	Art. 16		
Interior of the large and a Naxini, in ductor of large and pesse dial alvoratori le informazioni adeguate relativamente al pesso de all'acutatori le informazioni adeguate relativamente al pesso de all'acutatori del informazioni adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.  Art. 174. Comma 2. Il datore di lavoro dotta le misure appropriate per ovviere ai rischi inscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.  Art. 174. Comma 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.  Art. 175. Svoligimento quolidiziono del lavoro - commi 1,3  1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attivita mediante pause ovvero cambiamento di attività. 3. In assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore communque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.  Art. 176. comma 1. Ilavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 174, cui pai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per lapparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. comma 3. Salvi 1 casi particolar che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per l'avoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta; quinquennale negli altri casi.  Art. 177. comma 1. Il lavoratore è sotoposto a vista di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazione aleguata Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori una formazione aleguata Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori una formazione aleguata			Art 170 comma 1 lett h) D l as
Idinisce an avolation le minisculori acquate relativamente la lepso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato.  Art. 169. comma 1. lettera b Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.  Art. 174. Obblighi del datore di lavoro  Art. 174. comma 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1. tenendo conto delle asomma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.  Art. 174. comma 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.  Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro – commi 1, 3  1. Il lavoratore, ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione contratulate ii lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.  Art. 176. Sorveglianza sanitaria  Art. 176. comma 1. Ilavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:  a) ai rischi per la vista e per gli occhi;  b) ai rischi per la vista e per gli occhi;  b) ai rischi per la vista e per gli occhi;  b) ai rischi per la vista e per gli occhi;  b) ai rischi per la vista e per gli occhi;  b) ai rischi per la vista e per gli occhi;  c) ai rischi di cui al comma 1 a sua richiedono nua frequenza diversa stabilità dal medico competente, la periodicità delle viste di controllo è biennale per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquenale negli altri casi.  Art. 177. comma 5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per ri rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità di svolgimento dell'attività;  3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera a  il datore di lavoro			
Art. 169. comma 1. lettera b Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.  Art. 174. Obblighi del datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovvinare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.  Art. 174. comma 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.  Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro — commi 1, 3  1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 3. In assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.  Art. 176. Sorveglianza sanitaria  Art. 176. comma 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per la paparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. comma 5. Il alvoratori dei biennale per i lavoratori che abbiano compituto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 177. comma 1. litera a  il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, al protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera a  il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 177. comma 1 lettera a  il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 177. comma 1 lettera a  il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 178. comma 1, lett. a), D.L.gs. n. 106/2009  Art. 178. comma 1, lett. a), D.L.gs. n. 106/2009  Art. 178. comma 1, lett. a),			
Art. 175. Comma 1. lettera b a su ricettera b a 4.000 euro assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.  Art. 174. Obblighi del datore di lavoro  Art. 174. Comma 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.  Art. 174. Comma 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'alriguolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.  Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro – commi 1, 3  1. Il avoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 3. In assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.  Art. 176. Sorveglianza sanitaria  Art. 176. Comma 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:  a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per la piaparato muscolo-scheletrico. Art. 176. comma 5. Il avoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare i per i lavoratori che abbiano compituto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 177. comma 1. Il avoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità di svolgimento dell'attività,  1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività, 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. Comma 1 lettera a il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 178. comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 106/2009  Art. 178. comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 106/2009  Art. 178.			
assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corrette esecuzione delle attività.  Art. 174. Obblighi del datore di lavoro Art. 174. comma 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.  Art. 174. comma 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'allegato XXXIV.  Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro – commi 1, 3  1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 3. In assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.  Art. 176. Sorveglianza sanitaria  Art. 176. comma 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:  a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per lapparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilità dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori che abbiano compituto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:  1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli cochi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di			
lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.   Art. 174. Comma 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della soma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.   Art. 174. comma 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.   Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro — commi 1, 3   1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.   3. In assenza di una disposizione contrattuale: ii lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.   Art. 176. Sorveglianza sanitaria   Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilità dal medico competente, la periodicità delle viste di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c.).   Art. 176. comma 3. Il avoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c.).   Art. 177. comma 1. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c.).   Art. 177. comma 1. Il reparato muscolo-scheletrico.   Art. 178. comma 1. Il avoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c.). Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:   1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;   2) le modalità di svogolimento dell'attività;   3) la protezione degli occhi e della v			
Art. 174. Obbighi del datore di lavoro Art. 174. Comma 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.  Art. 174. comma 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.  Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro - commi 1, 3  1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 3. In assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.  Art. 176. Comma 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per l'avista e per gli occhi; b) ai rischi per l'avista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'arricolo 41, comma 2, lettera col.  1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svogimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista; Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 178. Comma 1 lettera a il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 178. comma 2 lettera b il datore di lavoro assicur			
Art. 174. comma 2. II datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.  Art. 174. comma 3. II datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.  Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro — commi 1, 3  1. II lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 3. In assenza di una disposizione contrattuale ii lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.  Art. 176. Sorveglianza sanitaria  Art. 176. comma 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:  a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per lapparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilità dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 177. comma 1. Eltera a  il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto rigurada: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista; Art. 177. comma 1 lettera a  il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 177. comma 1 lettera a  il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 177. comma 1 lettera a  il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 178. cuta al. p. L. L. a.) D. L.gs. n. 106/	Art. 17		
appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.  Art. 174. comma 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'alricolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.  Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro – commi 1, 3  1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero combiamento di attività. 3. In assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.  Art. 176. Sorveglianza sanitaria  Art. 176. comma 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per lapparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori che abbiano compituto il cinquantesimo anno di età: quinquennale negli altri casi.  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavora fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista; Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181- Valutazione dei rischi			Art. 178, comma 1, lett. a), D.Las. n.
valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.  Art. 174. comma 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.  Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro – commi 1, 3  1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 3. In assenza di una disposizione contrattuale ii lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.  Art. 176. Sorveglianza sanitaria  Art. 176. comma 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico. Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età: quinquennale negli altri casi. Art. 177. comma 1. lavoratore è sottoposto a visita di controllo er i rischi di cui al comman 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).  Art. 177. romma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista; Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 177. comda 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 177. comda 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 177. comda 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Ar			
riscontrati.  Art. 174. comma 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.  Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro – commi 1, 3  1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 3. In assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.  Art. 176. Sorveglianza sanitaria  Art. 176. comma 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico. Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo e biennale per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. Art. 176. comma 5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).  Art. 177. Informazione e formazione  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fiorisce al lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista; Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 177. comda 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 177. comda 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 177. comda 1 lettera b il datore di lavora ossicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 177. comda 1 lettera b			
Art. 174. comma 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.  Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro – commi 1, 3  1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 3. In assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.  Art. 176. Comma 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilità dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori che abbiano compituto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 176. comma 5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c.).  Art. 177. Informazione e formazione  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adequata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			
predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.  Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro – commi 1, 3  1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 3. In assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.  Art. 176. Sorveglianza sanitaria  Art. 176. Sorveglianza sanitaria  Art. 176. comma 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria  Art. 176. comma 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilità dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 176. comma 5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c.).  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			6.400 euro
Conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.			
Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro – commi 1, 3  1. Il avoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 3. In assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.  Art. 176. Sorveglianza sanitaria  Art. 176. Comma 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico. Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni oli minatzioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 176. comma 5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c.).  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista; Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 178. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 178. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 178. comma 1 lettera b			
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.  3. In assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.  Art. 176. Comma 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:  a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilità dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 176. comma 5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c.).  Art. 177. Informazione e formazione  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:  1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi	Λrt 17		
attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 3. In assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.  Art. 176. Sorveglianza sanitaria  Art. 176. comma 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:  a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. comma 3. Salivi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo é biennale per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 176. comma 5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c.).  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Art. 178. comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 106/2009  Art. 178. comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D	AIL. 17		Art 178 comma 1 lett a) D l as n
3. In assenza di una disposizione contrattuale il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.  Art. 176. Sorveglianza sanitaria  Art. 176. comma 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:  a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo é biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ol limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 177. comma 5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).  Art. 177. Informazione e formazione  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:  1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.  Art. 176. Sorveglianza sanitaria  Art. 176. comma 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:  a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo é biennale per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 176. comma 5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c.).  Art. 177. comma 1 lettera a  il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b  il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			
Art. 176. Sorveglianza sanitaria  Art. 176. comma 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:  a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 176. comma 5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).  Art. 177. comma 1 lettera a  il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:  1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b  il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
Art. 176. Sorveglianza sanitaria  Art. 176. comma 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:  a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo é biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 176. comma 5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c.).  Art. 177. Informazione e formazione  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			6.400 euro
Art. 176. comma 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo é biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 176. comma 5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione de i rischi			
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo é biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 176. comma 5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi	Art. 17		T
riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo é biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 176. comma 5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c.).  Art. 177. Informazione e formazione  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:  1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			
a) al rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo é biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 176. comma 5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).  Art. 177. Informazione e formazione  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:  1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			
b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.  Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo é biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 176. comma 5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).  Art. 177. comma 1 lettera a  il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b  il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			
Art. 176. comma 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo é biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 176. comma 5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).  Art. 177. Informazione e formazione  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			
periodicità delle visite di controllo é biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 176. comma 5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).  Art. 177. Informazione e formazione  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:  1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			1 0.400 euro
classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 176. comma 5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c.).  Art. 177. Informazione e formazione  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:  1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			
lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  Art. 176. comma 5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).  Art. 177. Informazione e formazione  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			
quinquennale negli altri casi.  Art. 176. comma 5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).  Art. 177. Informazione e formazione  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:  1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			
Art. 176. comma 5. Il lavoratore é sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).  Art. 177. Informazione e formazione  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:  1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			
controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).  Art. 177. Informazione e formazione  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi		Art 176 comma 5 II lavoratore é sottonosto a visita di	
secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).  Art. 177. Informazione e formazione  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			
c).  Art. 177. Informazione e formazione  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			
Art. 177. Informazione e formazione  Art. 177. comma 1 lettera a il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:  1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi		·	
il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:  1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;  2) le modalità di svolgimento dell'attività;  3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b  il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi	Art. 17		
particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista; Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			
1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista; Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			81/2008, come modif. D.Lgs. n.
all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			
2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista; Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata Articolo 181 - Valutazione dei rischi			
3) la protezione degli occhi e della vista;  Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			7.000 Guio
Art. 177. comma 1 lettera b il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			
il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata  Articolo 181 - Valutazione dei rischi			
adeguata Articolo 181 - Valutazione dei rischi			
		adeguata	
Art. 181. comma 2. La valutazione dei rischi derivanti da Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.	Articolo		
<u> </u>		Art. 181. comma 2. La valutazione dei rischi derivanti da	Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.

N.I.	Auticala Caussianata	Tine di Ornatione
N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato	106/2009
	nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	possesso di specifiche conoscenze in materia. La	6.400 euro
	valutazione dei rischi è aggiornata	
Articolo	o 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi	
	Articolo 182 – comma 2. In nessun caso i lavoratori devono	Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.
	essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare	106/2009
	l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione,	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	individua le cause del superamento dei valori limite di	6.400 euro
	esposizione e adegua di conseguenza le misure di	
	protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.	
Articolo	o 184 - Informazione e formazione dei lavoratori	
7 11 110011	Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il	
	datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi	Art. 219, comma 2, lett. b), D.Lgs.
	derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro	n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
		106/2009
	rappresentanti vengano informati e formati in relazione al	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750
	risultato della valutazione dei rischi [omissis]	a 4.000 euro
Articolo	o 185 - Sorveglianza sanitaria	
	La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti	Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	41, è effettuata dal medico competente	106/2009
	Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a
	lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute	4.000 euro
	correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa	4.000 euro
	il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore	Il medico competente é punito
	di lavoro, che provvede a:	dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n.
	a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare	106/2009
	o ridurre i rischi;	Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a
	c) tenere conto del parere del medico competente	
	mall'attuazione della misura massassia mar aliminara a	
	nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o	1600 euro
	ridurre il rischio.	1600 euro
Articolo	ridurre il rischio. o 186 - Cartella sanitaria e di rischio	1600 euro
Articolo	ridurre il rischio.	
Articolo	ridurre il rischio. o 186 - Cartella sanitaria e di rischio	Il medico competente é punito
Articolo	ridurre il rischio.  o 186 - Cartella sanitaria e di rischio  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria,	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n.
Articolo	ridurre il rischio.  2 186 - Cartella sanitaria e di rischio  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
Articolo	ridurre il rischio.  2 186 - Cartella sanitaria e di rischio  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
Articolo	ridurre il rischio.  2 186 - Cartella sanitaria e di rischio  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a
Articolo	ridurre il rischio.  2 186 - Cartella sanitaria e di rischio  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	ridurre il rischio.  2 186 - Cartella sanitaria e di rischio  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a
	ridurre il rischio.  o 186 - Cartella sanitaria e di rischio  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro
	ridurre il rischio.  186 - Cartella sanitaria e di rischio  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  190 - Valutazione del rischio	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.
	ridurre il rischio.  2 186 - Cartella sanitaria e di rischio  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  2 190 - Valutazione del rischio  Art. 190. comma 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro
	ridurre il rischio.  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  1. 190 - Valutazione del rischio  1. 190. comma 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	ridurre il rischio.  2 186 - Cartella sanitaria e di rischio  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  2 190 - Valutazione del rischio  Art. 190. comma 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	ridurre il rischio.  2 186 - Cartella sanitaria e di rischio  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  2 190 - Valutazione del rischio  Art. 190. comma 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:  a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	ridurre il rischio.  2 186 - Cartella sanitaria e di rischio  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  2 190 - Valutazione del rischio  Art. 190. comma 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:  a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	ridurre il rischio.  2 186 - Cartella sanitaria e di rischio  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  2 190 - Valutazione del rischio  Art. 190. comma 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:  a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;  b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	ridurre il rischio.  2 186 - Cartella sanitaria e di rischio  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  2 190 - Valutazione del rischio  Art. 190. comma 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:  a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;  b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	ridurre il rischio.  2 186 - Cartella sanitaria e di rischio  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  2 190 - Valutazione del rischio  Art. 190. comma 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:  a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;  b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;  c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	ridurre il rischio.  2 186 - Cartella sanitaria e di rischio  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  2 190 - Valutazione del rischio  Art. 190. comma 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:  a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;  b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;  c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	ridurre il rischio.  2 186 - Cartella sanitaria e di rischio  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  2 190 - Valutazione del rischio  Art. 190. comma 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:  a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;  b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;  c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	ridurre il rischio.  2 186 - Cartella sanitaria e di rischio  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  2 190 - Valutazione del rischio  Art. 190. comma 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:  a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;  b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;  c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;  [ omissis]	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	ridurre il rischio.  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  1. 190 - Valutazione del rischio  1. 190. comma 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:  a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;  b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;  c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;  [ omissis]  Art. 190. comma 2. Se, a seguito della valutazione di cui al	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	ridurre il rischio.  1 186 - Cartella sanitaria e di rischio  1 Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  10 190 - Valutazione del rischio  Art. 190. comma 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:  a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;  b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;  c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;  [ omissis]  Art. 190. comma 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	ridurre il rischio.  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  1. 190 - Valutazione del rischio  2. 190 - Valutazione del rischio  3. 1   datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:  2. 1   datore di lavoro prendendo in considerazione in particolare:  3. 1   livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;  4. 2   datore di lavoratori particolare di cui ali'articolo 189;  5. 2   tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;  [ omissis]  2. 3   Art. 190. comma 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 219, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	ridurre il rischio.  1 186 - Cartella sanitaria e di rischio  1 Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  10 190 - Valutazione del rischio  Art. 190. comma 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:  a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;  b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;  c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;  [ omissis]  Art. 190. comma 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 219, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	ridurre il rischio.  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  1. 190 - Valutazione del rischio  2. 190 - Valutazione del rischio  3. 1   datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:  2. 1   datore di lavoro prendendo in considerazione in particolare:  3. 1   livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;  4. 2   datore di lavoratori particolare di cui ali'articolo 189;  5. 2   tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;  [ omissis]  2. 3   Art. 190. comma 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 219, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a
	ridurre il rischio.  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  1. 190 - Valutazione del rischio  2. 190 - Valutazione del rischio  3. 1   datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:  2. 1   datore di lavoro prendendo in considerazione in particolare:  3. 1   livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;  4. 2   datore di azione di cui all'articolo 189;  5. 2   tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;  1. 0   comma 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 219, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	ridurre il rischio.  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  1. 190 - Valutazione del rischio  2. 190 - Valutazione del rischio  3. 1 li datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:  a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;  b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;  c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;  [ omissis]  2. Art. 190. comma 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.  3. I metodi e le strumentazioni utilizzati	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 219, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a
	ridurre il rischio.  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  1. 190 - Valutazione del rischio  2. 190 - Valutazione del rischio  3. 1 il datore di lavoratori al rumore di cui al rumore di lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;  2. 190 - Valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.  2. 190 - Comma 3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 219, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a
	ridurre il rischio.  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  1. 190 - Valutazione del rischio  2. 190 - Valutazione del rischio  2. 20 - 190 - Valutazione del rischio  2. 3 - 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 219, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4 a 6.400 euro
	ridurre il rischio.  1. Nella cartella sanitaria e di rischio  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  1. 190 - Valutazione del rischio  2. 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 219, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a
	ridurre il rischio.  1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.  1. 190 - Valutazione del rischio  1. 190. comma 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:  a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;  b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;  c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;  [ omissis]  Art. 190. comma 2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.  Art. 190. comma 3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali	Il medico competente é punito dall'art. 220, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro  Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 219, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 4 a 6.400 euro

		Transition of
N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Art. 190. comma 5. La valutazione di cui al comma 1	Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.
	individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed è	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	documentata in conformità all'articolo 28, comma 2.	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
		6.400 euro
Articol	D 192 - Misure di prevenzione e protezione	0.400 euro
Aiticoit		Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	Art. 192, comma 2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori inferiori di azione	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un	106/2009
	programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a
	l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure	4.000 euro
	di cui al comma 1.	1.000 0010
Articole		
Articol	o 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali Art. 193, comma 1 il datore di lavoro, nei casi in cui i	Art 040 0 lett -\ D.L
	rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le	Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	misure di prevenzione e protezione fornisce i dispositivi di	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a
	contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:	4.000 euro
	a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori	4.000 Cuio
	inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei	
	lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;	
	b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra	
	dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i	
	dispositivi di protezione individuale dell'udito;	
	c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che	
	consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al	
	minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro	
	rappresentanti;	
	d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale	
	dell'udito.	
Articol	o 195 - Informazione e formazione dei lavoratori	
	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184	Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o	106/2009
	superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a
	formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al	4.000 euro
Λ4: 1.	rumore.	
Articol	o 197 - Deroghe	144040
	Articolo 197 – comma 3. La concessione delle deroghe di cui	Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	al comma 2 è condizionata dall'intensificazione della	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano,	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a
	tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti	4.000 euro
	siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura	4.000 euro
	l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto	
A!	delle condizioni indicate nelle deroghe.	
Articol	o 202 - Valutazione dei rischi – commi 1,2,3,4,5	
	1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di	Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs.
	lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di	n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.	106/2009
	5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	lavoro tiene conto degli elementi	6.400 euro
	3. L'asposizione dei lavoratori allo vibrazioni trasmosas al	A + 040
	L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle	Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs.
	disposizioni di cui all' Allegato XXXV parte A.	n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al	106/2009   Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a
	corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di	4.000 euro
		7.000 Guio
	cui all' ALLEGATO XXXV, parte B.	
Articolo	o 203 - Misure di prevenzione e protezione	
	1 quando sono superati i valori d'azione, il datore di	Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi	106/2009
	che ne conseguono	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a
	2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di	4.000 euro
	•	

N	Articolo Sanzionato	Tino di Sanzione
IN	Articolo Sanzionato esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende	Tipo di Sanzione
	misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale	
	valore, individua le cause del superamento e adatta, di	
	conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per	
	evitare un nuovo superamento.	
Articolo	205 - Deroghe	
	Articolo 205 – comma 4. La concessione delle deroghe di	Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	cui ai commi 1 e 2 è condizionata all'intensificazione della	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano,	106/2009
	tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a
	siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura	4.000 euro
	l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto	
	delle condizioni indicate nelle deroghe.	
Articolo	209 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi [	omissis]
	Art. 209. comma 1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di	Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs.
	cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando	n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	necessario, misura o calcola i livelli dei campi	106/2009
	elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	valutazione,	6.400 euro
	Art. 209. comma 2. A seguito della valutazione dei livelli dei	Art. 219, comma 1, lett. b), D.Lgs. n.
	campi elettromagnetici qualora risulti che siano superati i	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	valori di azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro valuta	106/2009
	e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a
	sono stati superati.	4.000 euro
	Art. 209. comma 4. Nell'ambito della valutazione del rischio di	
	cui all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare	
	attenzione agli elementi:	
	a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo	
	dell'esposizione; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui	
	all'articolo 208;	
	c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori	
	particolarmente sensibili al rischio;	
	[omissis]	
	Art. 209. comma 5. Il datore di lavoro nel documento di	Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs.
	valutazione del rischio di cui all'articolo 28 precisa le misure	n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	adottate	106/2009
		Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
		6.400 euro
Articolo	210 - Misure di prevenzione e protezione	
	Articolo 210 – comma 1. A seguito della valutazione dei	Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	208 sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un	106/2009
	programma d'azione che comprenda misure tecniche e	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a
	organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori	4.000 euro
	limite di esposizione	
	Articolo 210 – comma 2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori	Art. 219, comma 2, lett. b), D.Lgs. n.
	possono essere esposti a campi elettromagnetici che	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	superano i valori di azione devono essere indicati con	106/2009
	un'apposita segnaletica dette aree sono inoltre	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a
	identificate e l'accesso alle stesse è limitato laddove ciò sia	4.000 euro
	tecnicamente possibile e sussista il rischio di un	
	superamento dei valori limite di esposizione.	
	Articolo 210 – comma 3. In nessun caso i lavoratori devono	
	essere esposti a valori superiori ai valori limite di	
A 1: :	esposizione	
Articolo	216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi	
	Art. 216. comma 1 Nell'ambito della valutazione dei rischi di	Art. 219, comma 1, lett. a), D.Lgs.
	cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando	n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche	106/2009
	a cui possono essere esposti i lavoratori. [omissis]	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
A -4: 1	247. Dianopizioni mirenti ad eliminare e a ridume i riculti	6.400 euro
ΑΠΙΟΟΙ	217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi	A 1 040
	Articolo 217 – comma 1. Se la valutazione dei rischi mette	Art. 219, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma	106/2009

N	Articolo Commismato	Tino di Conzione
N	Articolo Sanzionato d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative	Tipo di Sanzione  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a
	destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite	4.000 euro
	Articolo 217 – comma 2. In base alla valutazione dei rischi di	
	cui all'articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori	Art. 219, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che	106/2009
	superino i valori di azione devono essere indicati con	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a
	un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e	4.000 euro
	l'accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente	1.000 0410
	possibile.	
	Articolo 217 – comma 3. Il datore di lavoro adatta le misure di	
	cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori	
	appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.	
Articol	o 223 - Valutazione dei rischi	
	Articolo 223 – comma 1. Nella valutazione di cui all'articolo	Art. 262, comma 1, lett. a), D.Lgs.
	28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale	n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e	106/2009
	valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	derivanti dalla presenza di tali agenti	6.400 euro
	Articolo 223 – comma 2. Nella valutazione dei rischi il datore	
	di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi	
	dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo 225. Nella	
	valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi	
	compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è	
	prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per	
	altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la	
	sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.	
	Articolo 223 – comma 3. Nel caso di attività lavorative che	
	comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i	
	rischi sono valutati in base al rischio che comporta la	
•	combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.	
Articol	o 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione [omis	I
	Il datore di lavoro provvede affinché il rischio sia eliminato o	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi
	ridotto mediante la sostituzione Quando la natura	dell'art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs.
	dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la	n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da	106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	adottarsi nel seguente ordine di priorità [omissis]	6.400 euro
	adottalsi nei seguente ordine di priorita [omissis]	0.400 euro
		Il Preposto è punito ai sensi dell'art.
		263, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.
		81/2008, come modif. D.Lgs. n.
		106/2009
		Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a
		1.600 euro
Articol	o 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze [omis:	
	il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi
	sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di	dell'art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs.
	emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici	n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di	106/2009
	intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi.	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da	6.400 euro
	effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e	
	la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto	Il Preposto è punito ai sensi dell'art.
	soccorso. [omissis]	263, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.
		81/2008, come modif. D.Lgs. n.
		106/2009
		Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a
<b>A</b> .:	007 1 6	1.600 euro
Articol	o 227 - Informazione e formazione per i lavoratori	
	Articolo 227 – comma 1. Fermo restando quanto previsto agli	Art. 262, comma 2, lett. b), D.Lgs.
	articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o	n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	i loro rappresentanti dispongano di:	106/2009
	a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2000 a 4000
	b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi	euro
	c) formazione ed informazioni	
1	d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza	

		Time II On the second
N	Articolo Sanzionato  Articolo 227 – comma 2. Il datore di lavoro assicura che le	Tipo di Sanzione
	Informazioni siano:	
	a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del	
	rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono	
	essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e	
	dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni	
	scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato	
	dalla valutazione del rischio;	
	b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.	
	Articolo 227 – comma 3. Laddove i contenitori e le condutture	
	per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non	
	siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a	
	quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede	
	affinchè la natura del contenuto dei contenitori e delle	
	condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente	
Articol	identificabili.	
Articolo	o 228 - Divieti Articolo 228 – comma 1. Sono vietate la produzione, la	Il Dotoro di Lavoro è punito di cara:
	lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs.
	attività indicate all' Allegato XV.	n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	Articolo 228 – comma 3. In deroga al divieto di cui al comma	106/2009
	1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività:	6.400 euro
	a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione	
	scientifica, ivi comprese le analisi;	Il Preposto è punito ai sensi dell'art.
	b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;	263, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati	106/2009
	come intermedi.	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a
	Articolo 228 – comma 4. Ferme restando le disposizioni di	1.600 euro
	cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il	
	datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo	
	che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti	
	come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura	
	necessaria per il controllo del processo o per la	
	manutenzione del sistema.	
	Articolo 228 – comma 5. Il datore di lavoro che intende	
	effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una	
	richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della	
	previdenza sociale che la rilascia sentito il Ministero della	
	salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione	
	è corredata dalle seguenti informazioni: a) i motivi della richiesta di deroga;	
	b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;	
	c) il numero dei lavoratori addetti;	
	d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;	
	e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per	
	prevenire l'esposizione dei lavoratori.	
Articolo	o 229 - Sorveglianza sanitaria	
	Articolo 229 – comma 1. Fatto salvo quanto previsto	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi
	dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti	dell'art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs.
	chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la	n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
Ī	classificazione come molto tossici, tossici, nocivi,	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	Classificazione come mono tossici, tossici, nocivi,	Thirdsto da o a o micsi o aminicida da 2.000 a
	sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo	6.400 euro
	sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.	
	sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3. Articolo 229 – comma 2. La sorveglianza sanitaria viene	
	sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.  Articolo 229 – comma 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:	6.400 euro  Il preposto é punito, Art. 263, comma 1, lett. b), D.Lgs. n.
	sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.  Articolo 229 – comma 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:  a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta	6.400 euro  Il preposto é punito, Art. 263, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.  Articolo 229 – comma 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:  a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;	6.400 euro  Il preposto é punito, Art. 263, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.  Articolo 229 – comma 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:  a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione; b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con	6.400 euro  II preposto é punito, Art. 263, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto sino a 1 mese o ammenda da 250 a 1000
	sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.  Articolo 229 – comma 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:  a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione; b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente	6.400 euro  II preposto é punito, Art. 263, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.  Articolo 229 – comma 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:  a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione; b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con	6.400 euro  II preposto é punito, Art. 263, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto sino a 1 mese o ammenda da 250 a 1000

N A	rticolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
stato fissato un valore monitoraggio viene inf risultati di tale monitor allegati al documento	limite biologico. Dei risultati di tale formato il lavoratore interessato. I aggio, in forma anonima, vengono di valutazione dei rischi e comunicati ai sicurezza dei lavoratori.	n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
		II preposto é punito, ai sensi dell'art. 263, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 1 mese o ammenda da 250 a 1000 euro
		Il Medico Competente è punito ai sensi dell'art. 264, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1200 euro
conforme del medico o protettive particolari pe risultanze degli esami	5. Il datore di lavoro, su parere competente, adotta misure preventive e er i singoli lavoratori sulla base delle clinici e biologici effettuati. Le misure e l'allontanamento del lavoratore dell'articolo 42.	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
		Il preposto é punito, Art. 263, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 1 mese o ammenda da 250 a 1000 euro
sorveglianza sanitaria gruppo di lavoratori es stesso agente, l'esiste salute imputabili a tale valore limite biologico,	6. Nel caso in cui all'atto della si evidenzi, in un lavoratore o in un sposti in maniera analoga ad uno enza di effetti pregiudizievoli per la esposizione o il superamento di un il medico competente informa ratori interessati ed il datore di lavoro.	Il Medico Competente è punito ai sensi dell'art. 264, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1200 euro
di lavoro deve: a) sottoporre a revision norma dell'articolo 223 b) sottoporre a revision o ridurre i rischi; c) tenere conto del panell'attuazione delle midurre il rischio; d) prendere le misure	ne le misure predisposte per eliminare rere del medico competente sisure necessarie per eliminare o affinché sia effettuata una visita per tutti gli altri lavoratori che hanno simile.	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
1. Il medico competen all'articolo 229 istituiso fornisce al lavoratore i Nella cartella di ris	te, per ciascuno dei lavoratori di cui ce ed aggiorna la cartella sanitaria e nteressato tutte le informazioni previste chio sono, tra l'altro, indicati i livelli di	Art. 264, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 300 a 1200
prevenzione e protezione 2. Su richiesta, è fornit documenti di cui al coi	ta agli organi di vigilanza copia dei mma 1.	euro
cancerogeno o mutago sostituendolo, 2. Se non è tecnicame cancerogeno o mutago	vita o riduce l'utilizzazione di un agente eno sul luogo di lavoro in particolare ente possibile sostituire l'agente eno il datore di lavoro provvede o l'utilizzazione dell'agente	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
Articol	cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.  3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavora provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell' Allegato XLIII.  o 236 - Valutazione del rischio  Articolo 236 – comma 3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.	Il Preposto è punito ai sensi dell'art. 263, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro  Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 1) lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
		Il Preposto è punito ai sensi dell'art. 263, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
Artico	o 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali	
	1. Il datore di lavoro:  a) assicura, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni  b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti  c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni  d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale  e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti; f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza; h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile; i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 1) lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Artico	o 238 - Misure tecniche	
	Articolo 238 – comma 1. Il datore di lavoro:  a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;  b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;  c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.  o 239 - Informazione e formazione	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 1) lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Articolo 239 - comma 1. Il datore di lavoro fornisce al lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni. In particolare per quanto riguarda: a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei citi lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salutte connessi al loro impiego, in compresi i rischi per la salutte connessi al loro impiego, in compresi i rischi supplementari dovutal fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi midividuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.  Articolo 239 - comma 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.  Articolo 239 - comma 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile.  Articolo 240 - comma 1. Qualora si verificario e gli eventi e a le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.  Articolo 240 - comma 1. Qualora si verificario e misure appropriate per identificare e minuvere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 - comma 2. Il evatoro di evento e la cuasa dell'evento e portazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie resperiatorie, messi a loro dispositivi di protezione pon prevesetti in emaniera chi ancerengeno o mutageni, il adrore di lavoro provine di prevendibile.  Articolo 240 - comma 3. Il datore di lavoro lo nogni caso l'uso dei dispositivi di protezione delle vie resperiatorie, messi a loro dispositivi di protezione delle vie re	N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
lavoratori, sulla base delle conscenze disponibili, informazioni ed istruzioni. in particolaro per quanto riguarda: a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicil lavorativi, la loro dislocazione, il rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compressi rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavore o protettivi e dispositivi individuali di protezione edi iloro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. Articolo 239 – comma 2. il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.  Articolo 239 – comma 4. il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.  Articolo 240 – comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibilio incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavora obti quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'argali indevora dotto el indevoratori protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dai datore di lavoro. In opii caso l'uso di dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui a comma 1 indicando a nanificamente l'emisure dottate per ridure al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 240 – comma 3. il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui a comma 1 indicando analiticamente l'en essure adottate per			
informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gili agenti cancerogeni o mutageni presenti nei ciuli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, in compresi i rischi per la salute connessi al loro impiego, in compresi i rischi supplementari dovutal fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igleniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di micdient e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.  Articolo 239 - comma 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.  Articolo 239 - comma 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.  Articolo 240 - comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anoma prevedibile  Articolo 240 - comma 2. Il avoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 - comma 2. Il avoratori e di evono ebbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono acocedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad ad attre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi, e dispositivi di protezione edele vie respiratorie, messi a lorto dispositori di protezione edele vie respiratorie, messi a lorto dispositori di protezione non può essere permanente e la sua durata, per opni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 - comma 3. Il datore di lavoro provue consultazione del vie prevendibile, nonostant			
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicii lavoratavi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare: b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare: d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavore o protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego: e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. Articolo 239 – comma 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.  Articolo 239 – comma 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche gli impianti, i comtentioni, gli imballaggii contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzari le ie altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi of febbrao i provvede e la cusia dell'evonto prevedibili o incidenti che possono comporare un'esposizione anoma dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavora adotta quanto prima misure appropriate per i dentificare e muovere la causa dell'evonto a provendibili o incidenti che possono comporare un'esposizione anoma dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per i dentificare e misure e la causa dell'evonto abandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere sottanto gli addetti agli interventi di riparezzione ed ad al litre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi di spositivi di protezione delle vie resperiatorie, messi a loro dispositivi di protezione delle vie resperiatorie, messi a loro dispositivi di protezione non puè essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, el limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 241 – Operazioni lavorative, quale quella di manutenz			
lavorativi. la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, vi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.  Articolo 239 – comma 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quarto indicato al comma 1.  Articolo 239 – comma 4. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quarto indicato al comma 1.  Articolo 240 – comma 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contentiori, gli imbaliaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente legisibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbrio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003. n. 65, e successive modificazioni e venti non prevedibilo incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro attori autoratori devono ebbandonare un'esposizione amomala dei lavoratori devono ebbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad attre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione di ottori ori vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le riane interessata, cui possono accedere soltanto gli avoratore, el limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi ci ui accomente prevarione no			D), D.Lgs. n. 81/2008, come
al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure iglieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.  Articolo 239 – comma 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.  Articolo 239 – comma 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente legibile e comprensibile. I contriassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febroira i 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 63, e successive modificazioni  Articolo 240 – comma 1. Cualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anoma de di lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per i dentificare e rimuvore la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere sottanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messa i loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messa i loro dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messa i loro dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messa i loro dispositivi di protezione non può essere permanente le la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente e la sua durata, per ogni lavoratore, del l			
fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igleniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.  Articolo 239 – comma 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.  Articolo 239 – comma 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche gli impianti, i contenitori, gli imbialtaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devone essere conforma il disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.  Articolo 240 – comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibilio incidenti che possono comprotare un'esposizione anomala dei lavoratori ad apenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro comprotare appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento o ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare immedialamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione elle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro in ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione mencianente applicabili, un'esposizione elle variane dei lavoratore di lavoro comunica senza indugio all'opara di verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per riare al minimo le conseguenze danose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorat			
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) el misure igleniche de aossevare; d) la necessità di indossare e impliegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.  Articolo 239 – comma 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.  Articolo 239 – comma 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 63, e successive modificazioni.  Articolo 240 – Esposizione non prevedibile  Articolo 240 – comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala del alvoratori ad agenti cacusa dell'evento en en informa I lavoratori el ir appresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accodere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavora on nogni caso l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi al lori dispositivi di protezione delle repere e demose di elavora. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione delle repere e demose di elavora di contra di elavora di contra dell'alti al agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi			euro
c) le misure igleiniche da osservare; d) la necessità di indosarae e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.  Articolo 239 - comma 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.  Articolo 239 - comma 2. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche gil impianti, i contenitori, gil imbiallaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devone essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.  Articolo 240 - comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibilio incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro comportare un'esposizione anomala dei lavoratori devono abbandonare un'esposizioni enecesare indessata ciu, possono accedere soltanto gil addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessare, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione deile vie respiratorie, messi a lori disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione mon pue essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 - comma 3. Il datore di lavoro comunica senso- pri durre al minimo le conseguenze danose o pericolose.  Articolo 240 - comma 3. Il datore di lavoro comunica senso- pri durre al minimo le conseguenze danose o pericolose.  Articolo 240 - comma 3. Il datore di lavoro comunica senso- pri lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 - comma 3. Il datore di lavoro comunica senso- pri lavoratore, è limitata al tempo strettamente consultazione dei rappre		,	
di) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi dei dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le consequenze.  Articolo 239 – comma 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanti indicato al comma 1.  Articolo 239 – comma 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contennenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. Lontrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.  Articolo 240 – Esposizione non prevedibile  Articolo 240 – comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori dei vono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad attre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui ai comma 1 indicando analtiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nnonstante l'adocione di tutte le misure adoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione mediante appositi contrassegni: b) f			
protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto implego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.  Articolo 239 – comma 2. Il datore di lavora assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quantio indicato al comma 1.  Articolo 239 – comma 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente legibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conforni al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.  Articolo 240 – comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuvorere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. Il lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vier respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione delle vier respiratorie, messi a loro disposizione di protezione no può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 – Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile,			
corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.  Articolo 239 – comma 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.  Articolo 239 – comma 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. Contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.  Articolo 240 – Esposizione non prevedibile  Articolo 240 – comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonel indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione di uni di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione di protezione delle vie respiratorie, messi a loro di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per indurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per			
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per idurre al minimo le conseguenze.  Articolo 239 – comma 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.  Articolo 239 – comma 1. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente legibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.  Articolo 240 – comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala del lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere ia causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. Il avoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vier respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione delle vier respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 240 – Comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 – Operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nnonstante l'adozione di tutte le m			
Articolo 240 - comma 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.  Articolo 239 - comma 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003 n. 65, e successive modificazioni.  Articolo 240 - Esposizione non prevedibile  Articolo 240 - comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro aotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 - comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettive e dispositivi di protezione della verico e di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione della verico e di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori andotati ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavorato			
Articolo 239 – comma 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.  Articolo 239 – comma 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinche gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febrizai 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.  Articolo 240 – comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibile incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori adgenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione en levante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro revia consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soitanto tali lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mut			euro
lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.  Articolo 239 – comma 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.  Articolo 240 – Esposizione non prevedibile  Articolo 240 – comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il irappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro dispositivi di protezione indivano analiticamente le misure adottate per ridure al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 – Operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:  a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e			
quanto indicato al comma 1.  Articolo 239 – comma 4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensible. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003. n. 65, e successive modificazioni.  Articolo 240 – comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comprotare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimcovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilianza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali e prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutagenii, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:  a) dispone che soltanto tali lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali e prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione reconicamente applicabili, un'esposizione e			
Articolo 239 – comma 4, Il datore di lavoro provvede inottre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre comprensibile. I contrassegni disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.  Articolo 240 – Esposizione non prevedibile  Articolo 240 – comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza:  Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare indevi di gli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messa i ano dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridure al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 – Operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tuttu le misure di prevenzione tenciamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione e che soltanto tali lavoratori natore ti decesse alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b)			
affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettatti in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.  Articolo 240 – Esposizione non prevedibile  Articolo 240 – comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa I lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non pue essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analliticamente le misure adottate per indurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 – Operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro ro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai			
agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente legibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.  Articolo 240 - Esposizione non prevedibile in incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori o agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 - comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messa i ano di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messa i ano di dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 - comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di luttule le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:  a) dispone che soltanto tali lavoratori non accesso alle suddette area anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa concemendificazione mediante appositi contrassegni;			
chiaramente legigibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.  Articolo 240 – Esposizione non prevedibile  Articolo 240 – comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavora dotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative particolari  2. Le presenza nelle aredi datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.  Articolo 240 - Esposizione non prevedibile  Articolo 240 - Esposizione non prevedibile  Articolo 240 - Comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 - comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 - comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:  a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette area anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori addetti à in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.  Articolo 240 – comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro dispositivi di protezione ne delle vie respiratorie, messi a loro dispositivi di protezione ne può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 – Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette area anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuiale che devono essere indossati dai lavoratori addetti è in			
Marticolo 240 - Esposizione non prevedibile			
Articolo 240 – Esposizione non prevedibile Articolo 240 – comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavora adotta quanto prima misure appropriate per lidentificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. Il duvoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative particolari un'esposizione nelievante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette area enche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori addetti ei no gni caso ridotta al tempo strettamente			
Articolo 240 – comma 1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 – Operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente	Articolo		
prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 – Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.  2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente	71110010		
un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:  a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.  2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario.			Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs.
o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative particolari cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro ce di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro nevo accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette opere anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.  2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessanie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 – Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:  a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori additti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:  a) dispone che soltianto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.  2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
Articolo 240 – comma 2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori addetti ad agenti cancerogeno e mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			4000 euro
immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione e da daltre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative particolari  2. Per le operazioni etcnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti al agoratori addetti el inogni caso ridotta al tempo strettamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed a altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:  a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.  2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.  2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 – Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			1.600 euro
necessario.  Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Art. 262, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2000 a 40 euro  Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.  2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
Articolo 240 – comma 3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:  a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori addetti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.  Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			1
Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari  1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:  a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente		That is a minimo to controgachizo dannoco o periodico.	
1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:  a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			euro
per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente	Articolo		
misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			Il Datore di Lavoro è punito ai
un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente  4000 euro  Il Preposto è punito ai sensi dell'art. 263, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro			
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.  2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			1.1.1.1.1.1
identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente  263, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro			Il Preposto è punito ai sensi dell'art
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.  2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.  2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
lavoratori adibiti alle suddette operazioni.  2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente			
lavoratori adibiti alle suddette operazioni.  2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente		protezione individuale che devono essere indossati dai	
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori     addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente		lavoratori adibiti alle suddette operazioni.	
			1.000 0010
		necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.	
Articolo 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche	Articolo	242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive sp	ecifiche

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Articolo 242 – comma 1. I lavoratori per i quali la valutazione	
	di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 2, lett.
	sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.	a), D.Lgs. n. 81/2008, come
		modif. D.Lgs. n. 106/2009
	Articolo 242	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a
	Articolo 242 – comma 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e	4000 euro
	protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze	
	degli esami clinici e biologici effettuati.	Il Preposto è punito ai sensi dell'art.
		263, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.
		81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
		Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 400 a
		1.600 euro
	Articolo 242 – comma 5 lettera b. A seguito dell'informazione	II Detero di Lavere è rupita di
	di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:	Il Datore di Lavoro è punito ai sensi dell'art. 262, comma 2, lett.
	b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della	a), D.Lgs. n. 81/2008, come
	concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia	modif. D.Lgs. n. 106/2009
	delle misure adottate.	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a
		4000 euro
Articolo	o 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie	
	Articolo 243 – comma 2. Il medico competente, per ciascuno	Art. 264, comma 1, lett. b), D.Lgs. n.
	dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).	106/2009
	previsio dali articolo 25, comina 1, lettera c).	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 800
		euro
	Articolo 243 – comma 3. Il datore di lavoro comunica ai	Art. 262, comma 2, lett. d) D.Lgs. n.
	lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di	106/2009
	rischio.	Ammenda da 500 a 1.800 euro
	Articolo 243 – comma 4. In caso di cessazione del rapporto	
	di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la	
	prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella	
	sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente	
	alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne	
	consegna copia al lavoratore stesso.	
	Articolo 243 – comma 5. In caso di cessazione di attività	
	dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al	
	comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.	
	Articolo 243 – comma 6. Le annotazioni individuali contenute	
	nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a	
	risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a	
	quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad	
	agenti cangerogeni o mutageni.	
	Articolo 243 – comma 8. Il datore di lavoro, in caso di	
	esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni	
	a) consegna copia del registro all'ISPESL ed all'organo di	
	vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre	
	anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano	
	richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia	
	del registro di cui al comma 1;	
	c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna	
	copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza	
	competente per territorio;	
	d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in	
	precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti	
		1
	cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle	
	cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma	
	cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il	
ا منام ۱	cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.	
Articolo	cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4. 2 248 - Individuazione della presenza di amianto	
Articolo	cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.

N	Articolo Sanzionato misura necessaria volta ad individuare la presenza di	Tipo di Sanzione
	materiali a potenziale contenuto d'amianto.	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	materiali a potenziale contenuto d'armanto.	6.400 euro
Articol	o 250 - Notifica	
	Articolo 250 – comma 1. Prima dell'inizio dei lavori di cui	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	all'organo di vigilanza competente per territorio.	106/2009
		Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
		6.400 euro
	Articolo 250 – comma 2. La notifica di cui al comma I	Art. 262, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.
	comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	elementi: a) ubicazione del cantiere;	106/2009
	b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2000
	c) attività e procedimenti applicati;	euro
	d) numero di lavoratori interessati;	
	e) data di inizio dei lavori e relativa durata;	
	f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori	
	all'amianto.	
	Articolo 250 – comma 3. Il datore di lavoro provvede affinché	Art. 262, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.
	i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi I e 2.	106/2009   Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2000
	Continui i e z.	euro
	Articolo 250 – comma 4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	aumento significativo dell'esposizione alla polvere	106/2009
	proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto,	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	effettua una nuova notifica.	6.400 euro
Articol	o 251 - Misure di prevenzione e protezione	
	1. In tutte le attività di cui all'articolo 246, l'esposizione dei	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	nell'articolo 254, in particolare mediante le misure	6.400 euro
	[omissisi]	
Articol	o 252 - Misure igieniche	
	1 per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs.
	lavoro adotta le misure appropriate affinché:	n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	<ul><li>a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:</li><li>1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;</li></ul>	106/2009
	2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;	6.400 euro
	3) oggetto del divieto di fumare;	
	b) siano predisposte aree speciali	
	c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati	
	indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione	
	individuale;	
/t. ·	[omissis]	
Articol	o 253 - Controllo dell'esposizione	1.4.000
	Articolo 253 – comma 1. Al fine di garantire il rispetto del	Art. 262, comma 2, lett. d), D.Lgs. n.
	valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre	Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro
	di amianto nell'aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui	Canzione amministrativa da 300 a 1000 caro
	ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249.	
	I risultati delle misure sono riportati nel documento di	
	valutazione dei rischi.	
	Articolo 253 – comma 3. I campionamenti sono effettuati	
	previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro	
	rappresentanti.	
Articol	o 254 - Valore limite – commi 1,2,3,4,5	
	1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,l	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di	106/2009

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
1 A	lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore	6.400 euro
	limite.	0.100 00.0
	2. Quando il valore limite viene superato, il datore di	
	lavoro individua le cause del superamento e adotta il più	
	presto possibile le misure appropriate per ovviare alla	
	situazione	
	3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il	
	datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova	
	determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.	
	4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con	
	altri mezzi è necessario l'uso di un dispositivo di protezione	
	individuale	
	5. il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i	
	loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in	
	funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.	
Articolo	255 - Operazioni lavorative particolari	
	Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui,	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	limitare la concentrazione di amianto nell'aria, è prevedibile	106/2009
	che questa superi il valore limiteil datore di lavoro adotta	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
Λ4:	adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti	6.400 euro
Articolo	o 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto Articolo 256 – comma 1. I lavori di demolizione o di rimozione	A 1 000
	dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	Articolo 256 – comma 2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di	6.400 euro
	lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali	0.100 0010
	contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti,	
	nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.	
	Articolo 256 – comma 3. Il piano di cui al comma 2 prevede	
	le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei	
	lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente	
	esterno.	
	Articolo 256 – comma 4. Il piano, in particolare, prevede e	
	contiene informazioni sui seguenti punti: a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti	
	amianto	
	b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione	
	individuale;	
	[omissis]	
	Articolo 256 – comma 5. Copia del piano di lavoro è inviata	Art. 262, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.
	all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	lavori.	106/2009
	Articolo 256 – comma 7. Il datore di lavoro provvede affinché	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a
	i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla	2.000 euro
	documentazione di cui al comma 4.	
Articolo	257 - Informazione dei lavoratori	
	1 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto,	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:	106/2009
	a) i rischi per la salute     b) le specifiche norme igieniche da osservare,	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e	0.400 euro
	dei dispositivi di protezione individuale;	
	d) le misure di precauzione particolari	
	e) l'esistenza del valore limite	
	2qualora dai risultati delle misurazioni della	
	concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori	
	al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro	
	informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro	
	rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e	
	li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione	
	rururuenza non rengano possibile la consultazione	I

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i	•
	lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure	
	adottate.	
Articolo	258 - Formazione dei lavoratori	
	1 il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.	106/2009
	2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di	6.400 euro
	acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in	
	materia di prevenzione e di sicurezza	
	3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento	
	dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori	
	che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale	
	di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27	
	marzo 1992, n. 257.	
Articolo	o 259 - Sorveglianza sanitaria	
	Articolo 259 – comma 1. I lavoratori addetti alle opere di	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi	106/2009
	rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate cui all'articolo	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti	6.400 euro
	lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o	
	con periodicità fissata dal medico competente, sono	
	sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la	
	possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria	
	durante il lavoro.	
	Articolo 259 – comma 2. I lavoratori che durante la loro	
	attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro	
	degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti	
	ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di	
	lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al	
	lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da	
	osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.	
	Articolo 259 – comma 3. Gli accertamenti sanitari devono	
	comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico	
	generale ed in particolare del torace, nonché esami della	
	funzione respiratoria.	
Articolo	260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio	
7 11 11 00 10	Articolo 260 – comma 1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di	Art. 262, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	cui all'articolo 246, che nonostante le misure di contenimento	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI,	106/2009
	nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1,	6.400 euro
	lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui	<del></del>
	all'articolo 240, li iscrive nel registro di cui all'articolo 243,	
	comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed	
	all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come	
	temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non	
	permanete condizione di esposizione superiore a quanto	
	indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b).	
	Articolo 260 – comma 2. Il datore di lavoro, su richiesta,	Art. 262, comma 2, lett. d), D.Lgs. n.
	fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	documenti di cui al comma I.	106/2009
	Articolo 260 – comma 3. Il datore di lavoro, in caso di	Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro
	cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL la	
	cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato,	
	unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro	
	di cui al comma 1.	
Articolo	269 - Comunicazione	

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Articolo 269 – comma 1. Il datore di lavoro che intende	Art. 282, comma 2, lett. b), D.Lgs. n.
	esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente	106/2009
	competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2000
	dell'inizio dei lavori:	euro
	a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;	
	b) il documento di cui all' articolo 271, comma 5.	
	Articolo 269 – comma 2. Il datore di lavoro che è stato	
	autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione	
ļ l	di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla	
	comunicazione di cui al comma 1.	
	Articolo 269 – comma 3. Il datore di lavoro invia una nuova	
	comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni	
	mutamenti che comportano una variazione significativa del	
ļ.	rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni	
	qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato	
Į.	dal datore di lavoro in via provvisoria.	
Articolo	o 270 - Autorizzazione	
7 11 110010	Articolo 270 – comma 1. Il datore di lavoro che intende	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
Į.	biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del	106/2009
Į.	Ministero della salute.	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	Articolo 270 – comma 4. Il datore di lavoro in possesso	6.400 euro
	dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero	O.TOO GUIO
	della salute di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4	
ļ l	utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di	
Articol	un agente biologico del gruppo 4. o 271 - Valutazione del rischio	
Articoid	Articolo 271 – comma 2. Il datore di lavoro applica i principi	A 1 000 A D I 04/0000
		Art. 283, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008,
	di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai	come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1600
	presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni	euro
Articol	lavorative. o 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali	
AILICOIC	Articolo 272 – comma 1. In tutte le attività per le quali la	Art 202 commo 2 lett a) D l so m
	valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche,	61/2006, Come modil. D.Lgs. n.
		106/2000
		106/2009
	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.	
	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro:	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi,	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali e) adotta misure igieniche	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali e) adotta misure igieniche f) usa il segnale di rischio biologico	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
Artic	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali e) adotta misure igieniche f) usa il segnale di rischio biologico [omissis]	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
Articolo	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali e) adotta misure igieniche f) usa il segnale di rischio biologico[omissis]	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali e) adotta misure igieniche f) usa il segnale di rischio biologico[omissis] c) 273 - Misure igieniche Articolo 273 – comma 1. In tutte le attività nelle quali	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
Articolo	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali e) adotta misure igieniche f) usa il segnale di rischio biologico[omissis] o 273 - Misure igieniche  Articolo 273 – comma 1. In tutte le attività nelle quali evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
Articolo	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali e) adotta misure igieniche f) usa il segnale di rischio biologico[omissis]  o 273 - Misure igieniche  Articolo 273 – comma 1. In tutte le attività nelle quali evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
Articolo	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali e) adotta misure igieniche f) usa il segnale di rischio biologico[omissis] o 273 - Misure igieniche  Articolo 273 – comma 1. In tutte le attività nelle quali evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
Articolo	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali e) adotta misure igieniche f) usa il segnale di rischio biologico[omissis] o 273 - Misure igieniche  Articolo 273 – comma 1. In tutte le attività nelle quali evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda,	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
Articolo	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali e) adotta misure igieniche f) usa il segnale di rischio biologico[omissis] o 273 - Misure igieniche  Articolo 273 – comma 1. In tutte le attività nelle quali evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
Articolo	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali e) adotta misure igieniche f) usa il segnale di rischio biologico[omissis] o 273 - Misure igieniche  Articolo 273 – comma 1. In tutte le attività nelle quali evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
Articolo	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali e) adotta misure igieniche f) usa il segnale di rischio biologico[omissis] o 273 - Misure igieniche  Articolo 273 – comma 1. In tutte le attività nelle quali evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati,	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
Articolo	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali e) adotta misure igieniche f) usa il segnale di rischio biologico[omissis] o 273 - Misure igieniche  Articolo 273 – comma 1. In tutte le attività nelle quali evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
Articolo	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali e) adotta misure igieniche f) usa il segnale di rischio biologico[omissis] o 273 - Misure igieniche  Articolo 273 – comma 1. In tutte le attività nelle quali evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
Articolo	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali e) adotta misure igieniche f) usa il segnale di rischio biologico[omissis] o 273 - Misure igieniche  Articolo 273 – comma 1. In tutte le attività nelle quali evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali e) adotta misure igieniche f) usa il segnale di rischio biologico[omissis] o 273 - Misure igieniche  Articolo 273 – comma 1. In tutte le attività nelle quali evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti Articolo 273 – comma 2. Nelle aree di lavoro in cui c'è	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Articolo	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali e) adotta misure igieniche f) usa il segnale di rischio biologico[omissis] o 273 - Misure igieniche  Articolo 273 – comma 1. In tutte le attività nelle quali evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti  Articolo 273 – comma 2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande,	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, é punito
Articolo	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali e) adotta misure igieniche f) usa il segnale di rischio biologico[omissis] o 273 - Misure igieniche  Articolo 273 – comma 1. In tutte le attività nelle quali evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti  Articolo 273 – comma 2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, é punito con la sanzione amministrativa
	organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.  Articolo 272 – comma 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, b) limita al minimo i lavoratori esposti c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali e) adotta misure igieniche f) usa il segnale di rischio biologico[omissis] o 273 - Misure igieniche  Articolo 273 – comma 1. In tutte le attività nelle quali evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti  Articolo 273 – comma 2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande,	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, é punito

	Articolo Canzionato	Tipo di Canziono
N	Articolo Sanzionato  Articolo 274 – comma 2. In relazione ai risultati della	Tipo di Sanzione
	valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	siano applicate procedure che consentono di manipolare,	106/2009
	decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
		6.400 euro
	la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.	0.400 euro
	Articolo 274 – comma 3. Nei servizi di isolamento che	
	ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere,	
	contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4,	
	le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il	
A	rischio di infezione sono indicate nell'Allegato XLVII.	
Articol	o 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari	A+ 000 0  -+ -\ D
	Articolo 275 – comma 1 nei laboratori comportanti l'uso	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio	
	deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	adotta idonee misure di contenimento in conformità	6.400 euro
	all'Allegato XLVII.	
	Articolo 275 – comma 2. Il datore di lavoro assicura che l'uso	
	di agenti biologici sia eseguito:	
	[omissis]	
	Articolo 275 – comma 3. Nei laboratori comportanti l'uso di	
	materiali con possibile contaminazione da agenti biologici	
	patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da	
	esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di	
	lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del	
	secondo livello di contenimento.	
	Articolo 275 – comma 4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in	
	cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il	
	cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei	
	lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti	
	almeno a quelle del terzo livello di contenimento.	
	Articolo 275 – comma 5. Per i luoghi di lavoro di cui ai	
	commi 3 e 4, il Ministero della salute, sentito l'Istituto	
	superiore di sanità, può individuare misure di contenimento	
i	i Superiore di Sariita, può individuare misure di Contenimento	
	più elevate.	
Articol	più elevate. o 276 - Misure specifiche per i processi industriali	
Articole	più elevate.  o 276 - Misure specifiche per i processi industriali  Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
Articol	più elevate. o 276 - Misure specifiche per i processi industriali	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
Articole	più elevate.  o 276 - Misure specifiche per i processi industriali  Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali	
Articole	più elevate.  276 - Misure specifiche per i processi industriali  Articolo 276 - comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
Articolo	più elevate.  276 - Misure specifiche per i processi industriali Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
Articole	più elevate.  276 - Misure specifiche per i processi industriali  Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
Articol	più elevate.  276 - Misure specifiche per i processi industriali  Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
Articole	più elevate.  276 - Misure specifiche per i processi industriali  Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
Articolo	più elevate.  276 - Misure specifiche per i processi industriali  Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
Articol	più elevate.  276 - Misure specifiche per i processi industriali  Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	più elevate.  276 - Misure specifiche per i processi industriali  Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	più elevate.  2 276 - Misure specifiche per i processi industriali  Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.  2 277 - Misure di emergenza	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
	più elevate.  2 276 - Misure specifiche per i processi industriali  Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.  2 277 - Misure di emergenza  Articolo 277 – comma 1. Se si verificano incidenti che	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n.
	più elevate.  276 - Misure specifiche per i processi industriali Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.  277 - Misure di emergenza  Articolo 277 – comma 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	più elevate.  2 276 - Misure specifiche per i processi industriali  Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.  2 277 - Misure di emergenza  Articolo 277 – comma 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	più elevate.  2 276 - Misure specifiche per i processi industriali Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.  2 277 - Misure di emergenza  Articolo 277 – comma 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400
	più elevate.  2 276 - Misure specifiche per i processi industriali Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.  2 277 - Misure di emergenza  Articolo 277 – comma 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	più elevate.  2 276 - Misure specifiche per i processi industriali Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.  2 277 - Misure di emergenza  Articolo 277 – comma 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400
	più elevate.  2 276 - Misure specifiche per i processi industriali Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.  2 277 - Misure di emergenza  Articolo 277 – comma 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.	Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 6.400 euro  Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro
	più elevate.  2 276 - Misure specifiche per i processi industriali Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.  2 277 - Misure di emergenza  Articolo 277 – comma 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.  Articolo 277 – comma 2. Il datore di lavoro informa al più	Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 6.400 euro  Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro  Art. 282, comma 2, lett. b), D.Lgs. n.
	più elevate.  2 276 - Misure specifiche per i processi industriali Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.  2 277 - Misure di emergenza  Articolo 277 – comma 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.  Articolo 277 – comma 2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente,	Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro  Art. 282, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	più elevate.  276 - Misure specifiche per i processi industriali Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.  277 - Misure di emergenza  Articolo 277 – comma 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.  Articolo 277 – comma 2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza,	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro  Art. 282, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	più elevate.  276 - Misure specifiche per i processi industriali Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.  277 - Misure di emergenza  Articolo 277 – comma 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.  Articolo 277 – comma 2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro  Art. 282, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2000
	più elevate.  276 - Misure specifiche per i processi industriali Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.  277 - Misure di emergenza  Articolo 277 – comma 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.  Articolo 277 – comma 2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro  Art. 282, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	più elevate.  276 - Misure specifiche per i processi industriali Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.  277 - Misure di emergenza  Articolo 277 – comma 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.  Articolo 277 – comma 2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.	Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro  Art. 282, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2000 euro
	più elevate.  276 - Misure specifiche per i processi industriali Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.  277 - Misure di emergenza  Articolo 277 – comma 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.  Articolo 277 – comma 2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.  Articolo 277 – comma 3. I lavoratori segnalano	Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 106/2009  Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro  Art. 282, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009  Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2000 euro  Art. 285, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.
	più elevate.  276 - Misure specifiche per i processi industriali Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.  277 - Misure di emergenza  Articolo 277 – comma 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.  Articolo 277 – comma 2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.  Articolo 277 – comma 3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro  Art. 282, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2000 euro  Art. 285, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	più elevate.  276 - Misure specifiche per i processi industriali Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.  277 - Misure di emergenza  Articolo 277 – comma 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.  Articolo 277 – comma 2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.  Articolo 277 – comma 3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro  Art. 282, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2000 euro  Art. 285, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009
	più elevate.  276 - Misure specifiche per i processi industriali Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.  277 - Misure di emergenza  Articolo 277 – comma 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.  Articolo 277 – comma 2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.  Articolo 277 – comma 3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro  Art. 282, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2000 euro  Art. 285, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 800
Articole	più elevate.  276 - Misure specifiche per i processi industriali Articolo 276 – comma 1 nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'Allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.  Articolo 276 – comma 2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.  277 - Misure di emergenza  Articolo 277 – comma 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.  Articolo 277 – comma 2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.  Articolo 277 – comma 3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di	81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro  Art. 285, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro  Art. 282, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 800 a 2000 euro  Art. 285, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione
	Articolo 278 – comma 1. Nelle attività per le quali evidenzia	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,	106/2009
	informazioni ed istruzioni	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	[omissis]	6.400 euro
	Articolo 279 gemmo 2 II detero di lavoro accioura di	
	Articolo 278 – comma 2. Il datore di lavoro assicura ai	
	lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.	
	Articolo 278 – comma 4. Nel luogo di lavoro sono apposti in	
	posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le	
	procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.	
Articol	o 279 - Prevenzione e controllo	
7 (1 (100)	Articolo 279 – comma 1. I lavoratori addetti alle attività per le	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.	106/2009
	Articolo 279 – comma 2. Il datore di lavoro, su conforme	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	parere del medico competente, adotta misure protettive	6.400 euro
	particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi	0.100 0010
	sanitari individuali, si richiedono misure speciali di	
	protezione, fra le quali:	
	a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei	
	lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico	
	presente nella lavorazione, da somministrare a cura del	
	medico competente;	
	b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le	
	procedure dell'articolo 42.	
	Articolo 279 – comma 3. Ove gli accertamenti sanitari	Il medico competente é punito con
	abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo	l'arresto fino a due mesi o con
	ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a	l'ammenda da 300 a euro 1.200
	tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di	euro
	lavoro.	
Articol	o 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali	
	Articolo 280 – comma 1. I lavoratori addetti ad attività	Art. 282, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
	comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi,	106/2009
	l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a
	esposizione individuale.	6.400 euro
	Articolo 280 – comma 2. Il datore di lavoro istituisce ed	
	aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta	
	tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di	
	prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza	
	hanno accesso a detto registro.	
	Articolo 280 – comma 3. Il datore di lavoro:	Art. 282, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.
	a) consegna copia del registro	81/2008, come modif. D.Lgs. n.
	b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e	106/2009
	sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per	Ammenda da 500 a 1.800 euro
	territorio la cessazione del rapporto di lavoro,	
	c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna	
	all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza	
	competente per territorio copia del registro	
	d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato	
	attività che comportano rischio di esposizione allo stesso	
	agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali	
	e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori	
	interessati le relative annotazioni individuali contenute nel	
	registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di	
	rischio, ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi	
	anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.	
	Articolo 280 – comma 4. Le annotazioni individuali contenute	
	nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di	
	rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione	
	del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla	
	cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici	
Articol	0 289 - Prevenzione e protezione contro la aspinsioni	
Articol	o 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni  2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la	Art. 297, comma 2, D.Lgs. n.

N	Articolo Sanzionato	Tipo di Sanzione			
	formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:	81/2008, come modif. D.Lgs. n.			
	a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;	106/2009			
	b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a			
	modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.	6.400 euro			
Articolo	Articolo 291 - Obblighi generali				
	Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei	Art. 297, comma 2, D.Lgs. n.			
	lavoratori, il datore di lavoro prende i provvedimenti	81/2008, come modif. D.Lgs. n.			
	necessari affinché:	106/2009			
	a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a			
	b) sia garantito un adeguato controllo durante la presenza	6.400 euro			
	dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio,				
	mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.				
Articolo 292 - Coordinamento					
	2il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro,	Art. 297, comma 2, D.Lgs. n.			
	coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e	81/2008, come modif. D.Lgs. n.			
	la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla	106/2009			
	protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294,	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a			
	l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto	6.400 euro			
A 11 1	coordinamento.				
Articolo 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive					
	1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, le aree in cui	Art. 297, comma 2, D.Lgs. n.			
	possono formarsi atmosfere esplosive.	81/2008, come modif. D.Lgs. n.			
	2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma	106/2009			
	1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all' Allegato L.	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a			
A .12 1	. 000 . 1/. : ".   .	6.400 euro			
Articolo 296 - Verifiche					
	Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni	Art. 297, comma 2, D.Lgs. n.			
	elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai	81/2008, come modif. D.Lgs. n.			
	sensi dell' Allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui	106/2009			
	ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a			
	ottobre 2001, n. 462.	6.400 euro			

#### Articolo 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

- 1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente: «Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)
- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».

## Articolo 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

### Art. 301-bis - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione

1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

#### Art. 302. - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto

- 1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.
- 2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.
- 3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.

#### Art. 302-bis - Potere di disposizione

- 1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.
- 2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.